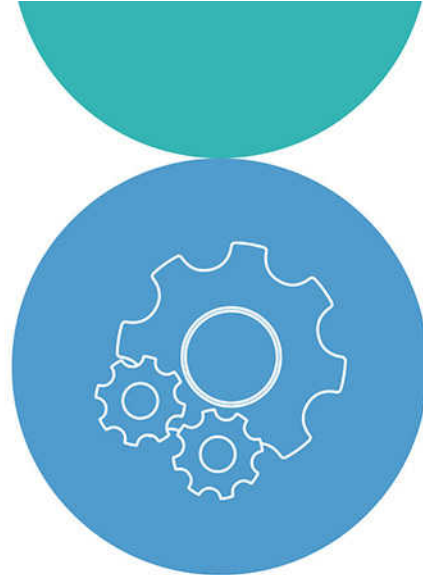


ACTIVE IMPRESA AGRICOLA

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ



Il presente Set Informativo Modulo Protezione dell'Attività - edizione 28.06.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione dell'Attività
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione dell'Attività
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione dell'Attività

Proteggi la tua attività con...

- **PREVENZIONE E ASSISTENZA - Garanzia Assistenza Agricoltura** .
- IN SOLIDITÀ, la protezione economica in caso di danni ai locali e al contenuto per incendio, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, straordinari, catastrofici o agli impianti.
- IN GUARDIA, la protezione furto e rapina per la tua azienda agricola.



Scopri la Protezione dell'attività di Active Impresa Agricola nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi di Incendio e altri eventi, Furto e Assistenza

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: ACTIVE Impresa Agricola – Modulo Protezione dell'Attività

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione dell'Attività del prodotto ACTIVE Impresa Agricola è destinato all'assicurazione dei danni ai beni e di assistenza delle imprese agricole.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA AGRICOLTURA

Se è attivato il Modulo Protezione del Patrimonio questa garanzia è abbinata anche a tale Modulo; è comunque unica e quindi il Premio è dovuto una volta sola.

Generali Italia garantisce, per il tramite di Redion Italy Insurance S.p.A., i seguenti gruppi di prestazioni di emergenza, acquistabili a scelta del Contraente: Protezione Azienda, Protezione Persone o entrambe le Protezioni.

Prestazioni a protezione dell'Azienda:

- ✓ invio di un idraulico;
- ✓ interventi per danni da acqua;
- ✓ fornitura temporanea di energia elettrica;
- ✓ invio di un elettricista; invio di un fabbro o di un serramentista; invio di un frigorista; invio di un vetraio; invio di una impresa di pulizie; invio di sorvegliante;
- ✓ spese di albergo;
- ✓ rientro anticipato per danni ai locali, Malattia improvvisa o Infortunio;
- ✓ invio pezzi di ricambio;
- ✓ accesso al network di artigiani per interventi di emergenza.

Prestazioni a protezione delle Persone:

- ✓ consulenza medica;
- ✓ invio di un medico o di un'autoambulanza;
- ✓ trasporto in ambulanza;
- ✓ invio di un infermiere o di un fisioterapista;
- ✓ invio di un collaboratore domestico o baby-sitter;
- ✓ rientro sanitario e rientro della salma;
- ✓ viaggio di un familiare;
- ✓ trasferimento in un centro ospedaliero in Italia;
- ✓ anticipo spese di prima necessità;
- ✓ interprete a disposizione all'estero.

PRONTO AVVOCATO

Al Modulo Protezione dell'Attività è inoltre abbinata la Garanzia Pronto Avvocato, comune anche al Modulo Protezione del Patrimonio, che fornisce tramite DAS un servizio di consulenza legale telefonica valida nei seguenti ambiti:

- ✓ Attività aziendale
- ✓ Immobili
- ✓ Lavoro
- ✓ Normative di legge
- ✓ Circolazione stradale

SEZIONE IN SOLIDITÀ - INCENDIO E ALTRI EVENTI

Sono assicurati:

- ✓ i danni materiali e diretti ai beni assicurati che derivano da incendio, esplosione, scoppio. Inoltre, se la garanzia non è limitata al solo "Rischio locativo", sono coperti anche altri eventi minori tra cui la rottura degli impianti idrici da gelo;
- ✓ le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento che l'azienda sostiene in conseguenza di sinistro indennizzabile;
- ✓ i danni di rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre.

Beni che possono essere assicurati (se le relative somme assicurate sono indicate nella Scheda Riepilogativa, possono comprendere anche i beni dei clienti di un eventuale agriturismo):

- "Fabbricato"
- "Fabbricato con Foraggio"
- "Abitazione"
- "Macchinari attrezzature e arredamento"
- "Merci"
- "Serre"
- "Colture in serra"
- "Bestiame"
- "Foraggio"
- "Impianti di energia rinnovabile"
- "Impianti di produzione arboree e arbustive e reti"

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, possono essere attivate specifiche Garanzie Opzionali per assicurare i danni materiali e diretti che derivano da ulteriori rischi:

- ✓ eventi atmosferici (anche per i beni all'aperto);



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA AGRICOLTURA

Le prestazioni di emergenza non operano in caso di: dolo dell'Assicurato;

- ✗ alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
 - ✗ guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di terrorismo;
 - ✗ trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - ✗ inoltre le prestazioni a protezione di persone non operano in caso di: infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
 - ✗ infortuni sofferti in conseguenza di alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché in caso di Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
 - ✗ malattie derivanti da epidemie/pandemie già in atto o già note.
- Le singole prestazioni possono prevedere ulteriori, specifiche, esclusioni.

PRONTO AVVOCATO

Generali Italia non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.

SEZIONE IN SOLIDITÀ - INCENDIO E ALTRI EVENTI

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ guerra, guerra informatica, insurrezione;
- ✗ trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- ✗ dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ✗ allagamento, maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- ✗ bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine;
- ✗ inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- ✗ perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- ✗ sottrazione o smarrimento dei beni in occasione di incendio;
- ✗ danni al bene nel quale si è verificato lo scoppio se determinato da usura o difetti di materiale;
- ✗ da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un danno Materiale e diretto alle stesse. Se l'Atto Cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi risarcibili a termini di polizza, Generali Italia è obbligata esclusivamente per i danni materiali e diretti a tutti i beni assicurati conseguenti da questi ultimi;
- ✗ beni in uso all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing, se già coperti da apposita assicurazione;
- ✗ Merci, Foraggio e Bestiame caricati su mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- ✗ fabbricati pericolanti o in rovina o in abbandono;
- ✗ impianti di energia rinnovabile di potenza superiore a 50 kWp;
- ✗ macchine elettroniche e robot automatizzati di mungitura a box singolo se assicurati nel Modulo Protezione Digitale.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA MACCHINE AGRICOLE

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- ✗ dolo, atti vandalici, terroristici, sabotaggio;

- ✓ sovraccarico neve sui tetti;
 - ✓ atti vandalici o dolosi (compresi quelli derivanti da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato), scioperi e tumulti popolari;
 - ✓ correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna;
 - ✓ merci in refrigerazione o atmosfera controllata;
 - ✓ vino in refrigerazione;
 - ✓ latte in refrigerazione;
 - ✓ fuoriuscita d'acqua conseguente alla rottura di impianti idrici;
 - ✓ spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita acqua e altri fluidi da impianti al servizio del fabbricato;
 - ✓ rottura di contenitori in vetro;
 - ✓ espulsione tappi;
 - ✓ terremoto, alluvione e inondazione;
 - ✓ Bestiame in alpeggio, asfissia Bestiame, folgorazione Bestiame, Bestiame in aumento;
 - ✓ mancato condizionamento ambientale per Colture;
 - ✓ trasporto Merci e/o Foraggio, autocombustione del Foraggio;
 - ✓ contaminazione di vini e mosti;
 - ✓ valutazione al prezzo di vendita (Selling price);
 - ✓ danni da movimentazione interna;
 - ✓ estensione ai veicoli dei clienti dell'agriturismo;
 - ✓ dispersione di liquidi e danni da dispersione liquidi.
- nonché:
- ✓ danni indiretti a forfait in misura del 10% dell'indennizzo;
 - ✓ le somme che l'azienda risarcisce in quanto civilmente responsabile per i danni materiali causati a terzi da incendio esplosione e scoppio di beni del Contraente.

Sono inoltre previste Garanzie opzionali, indicate nel DIP aggiuntivo.

L'Assicurato ha facoltà di beneficiare dei servizi di per S.p.A., società specializzata nella gestione di interventi di emergenza in caso di sinistro.

SEZIONE IN SOLIDITÀ - MACCHINE AGRICOLE

In subordine alla garanzia Incendio e altri eventi possono essere assicurati:

- ✓ i danni materiali e diretti alle macchine agricole che derivano da incendio, esplosione, scoppio nonché le spese di smaltimento e di rimpiazzo che l'azienda sostiene in conseguenza di sinistro indennizzabile.

SEZIONE IN GUARDIA - FURTO

In subordine alla garanzia Incendio e altri eventi possono essere assicurati:

- ✓ i danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè che rientrano nelle partite indicate nella polizza, le quali prevedono anche il contenuto di eventuali abitazioni o di un eventuale agriturismo) a seguito di asportazione o danneggiamento degli stessi in occasione di rapina o di furto realizzato o tentato sia all'interno dei locali dell'ubicazione, sia presso terzi durante lo svolgimento di mostre, esposizioni, fiere;
- ✓ i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato che costituiscono i locali che contengono le cose assicurate e alle cose assicurate stesse;
- ✓ lo scippo e la rapina, commessi sul titolare dell'azienda e/o sui componenti del suo nucleo familiare;
- ✓ le spese per la sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi;
- ✓ le spese sanitarie conseguenti a infortunio subito dall'Assicurato, dagli Addetti o dai componenti il nucleo familiare dell'Assicurato, a seguito di rapina consumata o tentata.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, possono essere attivate specifiche Garanzie opzionali per assicurare:

- ✓ valori e preziosi;
- ✓ portavalori;
- ✓ antiparassitari, anticrittogamici, sementi, fertilizzanti, oli lubrificanti e carburanti;
- ✓ merci all'aperto;
- ✓ Bestiame all'aperto;
- ✓ impianti e macchinari fissi all'aperto;
- ✓ attrezzature ed arredamento all'aperto;
- ✓ macchinari agricoli mobili all'aperto;
- ✓ reintegro della somma assicurata in caso di sinistro.

Sono inoltre previste Garanzie opzionali, indicate nel DIP aggiuntivo.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito delle somme assicurate e dei massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

- ✗ maremoto, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, alluvioni e inondazioni;
- ✗ terremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine;
- ✗ inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- ✗ perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;
- ✗ bruciature non seguite da incendio;
- ✗ combustione della merce trasportata;
- ✗ scoppio se determinato da usura o difetti di materiale;
- ✗ sottrazione o smarrimento dei beni in occasione di incendio;
- ✗ fenomeno elettrico;
- ✗ fermo amministrativo;
- ✗ partecipazione a gare, a imprese temerarie o azioni delittuose;
- ✗ guida in stato di ebbrezza o sotto influsso di stupefacenti;
- ✗ dispersione di liquidi contenuti in serbatoi;
- ✗ accessori non stabilmente fissati sul veicolo;
- ✗ software;
- ✗ macchine agricole in uso all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing se già coperti da apposita assicurazione;
- ✗ accessori e apparecchi audiofonovisivi non stabilmente fissati sul veicolo;
- ✗ sistemi di guida satellitare se assicurati nel Modulo Protezione Digitale.

IN GUARDIA - FURTO

Le principali esclusioni sono relative a sottrazioni:

- ✗ determinate o agevolate con dolo o colpa grave dall'Assicurato o con dolo di persone che occupano i locali che contengono i beni assicurati o incaricate della sorveglianza o di parenti dell'assicurato;
 - ✗ che si verificano dopo 45 giorni di disabitazione o mancanza di custodia (15 giorni per preziosi, denaro e titoli di credito);
 - ✗ per i danni indiretti, che non riguardano danni materiali alle cose assicurate;
 - ✗ causate alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
 - ✗ avvenute con destrezza all'interno dei locali;
 - ✗ di impianti di energia rinnovabile;
 - ✗ di macchine elettroniche e robot automatizzati di mungitura a box singolo se assicurati nel Modulo Protezione Digitale;
 - ✗ di merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata, se garantiti con specifica polizza;
 - ✗ di aeromobili, imbarcazioni, natanti e veicoli a motore abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, comprese macchine agricole;
 - ✗ di macchinari, impianti, attrezzature, in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing se già coperti da apposita assicurazione;
 - ✗ di cavi elettrici e altri beni in rame;
- e che si verificano in occasione di:
- ✗ atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
 - ✗ incendio, esplosione o scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
 - ✗ confische e requisizioni.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono limiti di Indennizzo specifici per alcune coperture, Franchigie e Scoperti che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto e riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

! Per Franchigia si intende l'importo - espresso in cifra fissa - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

! Per Scoperto si intende l'importo -espresso in percentuale - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie si intendono valide nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ Le Prestazioni Prevenzione e Assistenza operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano se non precisato un diverso ambito di operatività per la singola Prestazione.
- ✓ Il servizio assicurativo Pronto Avvocato opera in Italia e in relazione a normative italiane.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- all'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento (compresa la variazione oltre i limiti di tolleranza dei parametri indicati nella Scheda Riepilogativa utilizzati per il conteggio del Premio) una diminuzione del rischio assicurato;
- consentire a Generali Italia di ispezionare i fabbricati e i beni assicurati e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie;
- per le prestazioni e i servizi Prevenzione e Assistenza e Pronto Avvocato, attivare le richieste telefonicamente.

In caso di Sinistro

- In caso di Sinistro con danni ai beni:
 - fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti;
 - avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto entro 3 giorni da quello in cui si è verificato il Sinistro o ne ha avuto conoscenza e, nei 5 giorni successivi, inviare una relazione scritta a Generali Italia;
 - denunciare il Sinistro all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, sempre ed entro 24 ore in caso di Furto, su richiesta di Generali Italia negli altri casi;
 - conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno;
 - in caso di Furto, dimostrare i danni subiti e avvisare i debitori se sono sottratti titoli di credito; negli altri casi, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - mettere a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti;
- In caso di Sinistro relativo alla Garanzia opzionale *Ricorso terzi*:
 - presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza;
 - dare subito notizia a Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3,5%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo. Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive. Il Contraente versa inoltre un'integrazione del premio per la copertura del Periodo di Allineamento nei casi di attivazione delle Garanzie Successive.

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio delle garanzie possono essere annualmente soggetti ad adeguamento in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

In caso di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, escluse le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia Iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.

Le Garanzie – compresa la Garanzia Iniziale – decorrono con la durata stabilita per ciascuna di esse e indicata in Polizza. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale il giorno, il mese e l'anno di scadenza coincidono sempre con il giorno, il mese e l'anno di scadenza della Garanzia Iniziale.

Ai fini di cui sopra, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto per ciascuna di esse.

Le Garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, le Garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture prestate con la Garanzia "Eventi Catastrofici" hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto. Se il contratto ne sostituisce, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opera alle condizioni previste nel contratto sostituito.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga delle Garanzie con durata inferiore inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla loro scadenza.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie in scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte con il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

Generali Italia - o il Contraente se stipula il contratto in qualità di Consumatore - ha facoltà di recedere per Sinistro, con effetto per tutte le Garanzie attivate nel presente Modulo, dopo ogni denuncia di Sinistro relativo a una o più delle stesse e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, tramite invio della relativa comunicazione entro tale termine. Non è prevista la facoltà di recedere per Sinistro per la Garanzia Prevenzione e Assistenza.

Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Incendio e altri eventi, Furto e Assistenza



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Active Impresa Agricola - Modulo Protezione Attività

data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti dei massimali e degli specifici limiti di Indennizzo concordati con il Contraente e riportati nella Scheda Riepilogativa stessa.

SEZIONE IN SOLIDITÀ - INCENDIO E ALTRI EVENTI

In generale la garanzia è prestata a "valore intero" cioè in base alla corrispondenza tra valore dichiarato e valore effettivo dei beni.

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO:

- **Applicazione scoperti e minimi in forma variabile per la Garanzia Eventi Atmosferici sui danni da vento:** consente di ridurre il sovrappremio per le garanzie legate agli Eventi Atmosferici introducendo degli scoperti e relativi minimi in misura variabile in funzione della velocità del vento rilevata da un ente terzo.
- **Supplemento di indennizzo per danni da Eventi Atmosferici:** consente di ridurre il sovrappremio per le garanzie legate agli eventi Atmosferici riducendo il supplemento di indennizzo da riconoscere ai seguenti beni danneggiati: "Abitazione", "Fabbricati", "Fabbricati con foraggio", "Macchinari, Attrezzature, Arredamento", "Impianti di Produzioni Arboree e Arbustive", "Impianti di Produzione di Energie Rinnovabili" e "Serre".

SEZIONE IN GUARDIA - FURTO

In generale la garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e pertanto non è richiesta corrispondenza tra somma assicurata e valore effettivo dei beni.

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni è disponibile la seguente OPZIONE CON SCONTO DEL PREMIO:

- **Raddoppio Franchigia, Scoperti e minimi di Scoperto.**



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE IN SOLIDITÀ - INCENDIO E ALTRI EVENTI

Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

In particolare:

- la garanzia **Terremoto** non opera in caso di fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché in caso di fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza;
- la garanzia **Alluvione e Inondazione** non opera in caso di fabbricati costruiti in aree golenali e di fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza.

SEZIONE IN GUARDIA - FURTO

Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA AGRICOLTURA

L'insieme delle prestazioni indicate a protezione dell'Azienda e delle Persone sono fornite fino ad esaurimento dei limiti e del massimale indicato in ogni singola Prestazione (che opera per Sinistro, salvo altra indicazione) e **con il limite di 3 volte per annualità assicurativa** che non è previsto per le seguenti garanzie: *Fornitura temporanea di energia elettrica, Accesso al network di artigiani per interventi di emergenza* e, per le Persone, *Invio di un infermiere a domicilio, Invio di un fisioterapista a domicilio, Invio di un collaboratore domestico, Invio di una/un baby-sitter al domicilio, Rientro sanitario e rientro della salma - con riferimento alla sola Prestazione Rientro della salma - Anticipo spese di prima necessità.*

IN SOLIDITÀ – INCENDIO E ALTRI EVENTI

Per le partite “Fabbricato”, “Fabbricato con Foraggio”, “Abitazione”, “Macchinari attrezzature e arredamento”, “Merci”, “Serre”, “Colture in serra”, “Bestiame”, “Foraggio”, “Impianti di energia rinnovabile”, “Impianti di produzione arboree e arbustive e reti”, se assicurate, le relative somme assicurate o massimali sono indicati in polizza.

Per le garanzie *Terremoto, Alluvione e inondazione* operano specifiche partite Fabbricato e Contenuto le cui somme assicurate sono indicate in polizza.

Per taluni beni (es. per “Valori”, “Preziosi” e “Oggetti pregiati”) possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza per la corrispondente partita.

La Garanzia prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- Rottura impianti nei fabbricati assicurati: **franchigia €500**
- Furto di fissi e infissi di fabbricati assicurati: **franchigia €250**
- Raccolte e collezioni, Valori, Preziosi e Oggetti pregiati: **franchigia €500**
- Spese per smassamento dei cumuli di foraggio: **scoperto 5%**
- Foraggio: **scoperto 10%**
- Rottura lastre: **scoperto 10% minimo €250**
- Eventi atmosferici (vento): **scoperto 30% minimo €3.000 elevato a €4.000 per fabbricati aperti su uno o più lati. Se scelta opzione con scoperti e minimi variabili in funzione della velocità del vento: scoperto da 10% a 30% e minimo da €1.000 a €5.000 come riportato nella Scheda Riepilogativa; è inoltre operante un massimo di scoperto pari a € 100.000**
- Eventi atmosferici (grandine): **scoperto dal 10% minimo € 1.000,00, per fabbricati aperti su uno o più lati 10/20% e minimo di € 1.500/3.000 /4.000,00 in base alla ubicazione del rischio come riportato nella Scheda Riepilogativa**
- Grandine su fragili: **scoperto 10% minimo €1.500**
- Sovraccarico neve: **scoperto 10% minimo €2.500**
- Eventi atmosferici (vento) su “Impianti di produzione arboree e arbustive e reti”: **scoperto 30% minimo €4.000. Se scelta opzione con scoperti e minimi variabili in funzione della velocità del vento: scoperto da 10% a 30% e minimo da €2.000 a €5.000 come riportato nella Scheda Riepilogativa; è inoltre operante un massimo di scoperto pari a € 100.000**
- Eventi atmosferici (grandine) su “Impianti di produzione arboree e arbustive e reti”: **scoperto dal 10% minimo €2.500**
- Eventi atmosferici su “Coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento”: **scoperto 30% minimo €3.000. Se scelta opzione con scoperti e minimi variabili in funzione della velocità del vento: scoperto da 10% a 30% e minimo da €1.000 a €5.000 come riportato nella Scheda Riepilogativa; è inoltre operante un massimo di scoperto pari a € 100.000**
- Eventi atmosferici su Serre: **scoperto 10% minimo €500 o 1.000 (€2.500 per sovraccarico neve)**
- Eventi sociopolitici: **scoperto 10% minimo €1.000 (€2.500 in assenza di incendio); scoperto 20% minimo €2.500 per foraggio**
- Terrorismo: **scoperto 10% minimo €10.000**
- Fenomeno elettrico: **scoperto 10% minimo €500 (€200 per abitazione)**
- Rottura accidentale impianti - Acqua e altri fluidi condotti: **franchigia €500 (€200 per abitazione)**
- Spese di ricerca e riparazione acqua condotta: **franchigia €500 (€150 per abitazione)**
- Merci in refrigerazione con sistemi di controllo: **scoperto 10% minimo €1.000 per celle frigo; minimo €100 per banchi frigo**
- Merci in refrigerazione in atmosfera controllata: **scoperto 10% minimo €3.000**
- Latte in refrigerazione: **franchigia €100**
- Perdita di qualità vino in refrigerazione: **scoperto 10% minimo €1.000**
- Espulsione tappi: **franchigia €300**
- Terremoto: **franchigia (1% o 3% o 5% della somma assicurata relativa a ciascuna partita)**
- Terremoto – Difficoltà caratteristiche costruttive del fabbricato: **raddoppio o quadruplicazione franchigia**
- Alluvione e inondazione: **scoperto 10% con minimo (1% o 3% o 5% o 10% della somma assicurata relativa a ciascuna partita).**

Le Garanzie opzionali possono prevedere ulteriori specifici scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

IN SOLIDITÀ – MACCHINE AGRICOLE

Per la partita “Macchine Agricole”, se assicurata, i limiti di indennizzo sono indicati in polizza.

Per talune spese (es. per demolire, trasportare, smaltire i residui del sinistro) sono previsti limiti specifici.

La Garanzia non prevede franchigie o scoperti.

IN GUARDIA - FURTO

Per le partite “Attrezzatura e Arredamento”, “Bestiame”, “Impianti e Macchinari fissi”, “Macchinari agricoli mobili”, “Merci”, “Contenuto abitazione”, “Contenuto agriturismo”, “Latte e formaggi”, “Olio”, “Vino”, se assicurate, i relativi limiti di indennizzo sono indicati in polizza.

Per taluni beni (es. Raccolte e collezioni, Valori, Preziosi e Oggetti pregiati) sono previsti limiti di indennizzo inferiori a quello indicato in polizza. La Garanzia prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

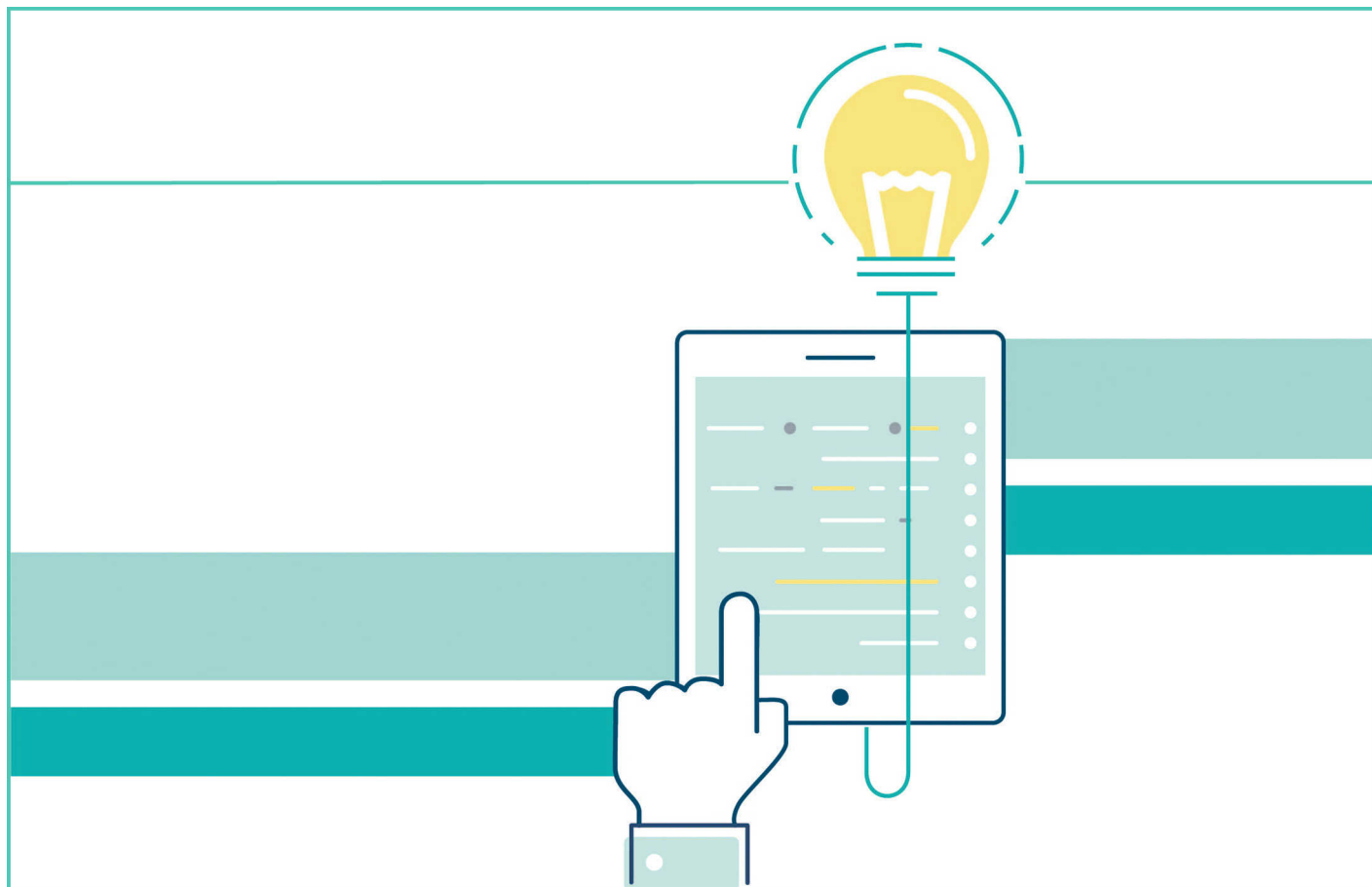
- “Attrezzatura e Arredamento”: **scoperto 10% minimo €150**
- “Bestiame”: **scoperto 10% minimo €1.000**
- “Impianti e Macchinari fissi”: **franchigia €500**
- “Macchinari agricoli mobili”: **scoperto 10% minimo €150**
- “Merci”: **franchigia €150**
- “Contenuto abitazione”: **franchigia €100**
- “Contenuto agriturismo”: **franchigia €100**
- “Latte e formaggi”: **scoperto 10% minimo €500**
- “Olio”: **scoperto 10% minimo €500 (€1.500 se in cisterne)**
- “Vino”: **scoperto 10% minimo €500 (€1.500 se in cisterne)**
- “Beni temporaneamente presso terzi per mostre, esposizioni, fiere”: **franchigia €250**
- “Beni dei clienti dell'agriturismo se posti in cassaforte”: **scoperto 10% minimo €100**
- “Raccolte e collezioni, Valori, Preziosi e Oggetti pregiati”: **scoperto 10% minimo €300**
- “Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne non conformi”: **scoperto 20% minimo €1.000 per fabbricati e €1.500 per recinzioni.**
- “Veicoli ricoverati nei locali o nell'area”: **scoperto 10% minimo €500**
- “Antiparassitari, anticrittogamici, sementi, fertilizzanti, oli lubrificanti e carburanti”: **scoperto 10% minimo €500**
- “Portavalori”: **scoperto 20%**

In caso di dichiarazione di Presenza di impianto allarme antifurto, poi non operante: **scoperto aggiuntivo del 25% con il massimo del 30%.**

Le Garanzie opzionali possono prevedere ulteriori specifici scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il Modulo Protezione dell'Attività è rivolto ai titolari di imprese agricole che hanno: - il bisogno di tutelare i beni aziendali da danneggiamenti causati principalmente da incendio, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, da danneggiamenti causati dagli impianti al servizio dei fabbricati aziendali, da terremoto, alluvione e inondazione nonché da furto e rapina; - il bisogno di Assistenza e Soccorso per le garanzie Prevenzione e Assistenza e Pronto Avvocato.	
 Quali costi devo sostenere?	
Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 19,40% del Premio imponibile pagato dal Contraente.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; - Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; - Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo è ricevuto da a Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e a darne contestuale notizia della trasmissione al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i consumatori - Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: - Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - Breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; - Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Se è già stata effettuata la perizia contrattuale o nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria. La mediazione costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com. Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle Garanzie delle sezioni: - In solidità – Danni ai beni – Garanzia Incendio e altri eventi - In solidità – Danni ai beni – Garanzia Macchine agricole - In guardia – Danni ai beni – Garanzia Furto si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle Condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. In tali casi l'istanza di attivazione della perizia contrattuale deve essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa, 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: generalitalia@pec.generaligroup.com. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net-it).
REGIME FISCALE	
L'imposta dovuta sul Premio imponibile è pari al: 10,00% per le Garanzie Prevenzione e Assistenza; 21,25% per la Garanzia Pronto Avvocato; 22,25% (21,25% imposta sulle assicurazioni + 1% di addizionale antiracket – antiusura) per In Guardia – Furto; 13,50% agevolata (12,50% imposta sulle assicurazioni + 1% di addizionale antiracket – antiusura) o 22,25% non agevolata (21,25% imposta sulle assicurazioni + 1% di addizionale antiracket – antiusura) per le Garanzie della sezione In Solidità – Incendio e altri eventi e In Solidità – Macchine Agricole.	
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI ATTIVITÀ: • VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; • VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; • PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; • CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; • SEGNALARE UN SINISTRO.	



PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA	17
ASSISTENZA AGRICOLTURA	17
ASSISTENZA AGRICOLTURA ALL'AZIENDA, ALLE PERSONE, ALL'AZIENDA E ALLE PERSONE	17
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	17
Art. 1.1 Rischi assicurati	17
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELL'AZIENDA	17
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE	20
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	23
Art. 2.1 Esclusioni generali	23
Art. 2.2 Esclusioni relative alle "Prestazioni a protezione delle Persone"	23
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	24
Art 3.1 Limiti di copertura generali	24
Art 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni	24
 <i>Dove vale la copertura?</i>	24
Art. 4.1 Estensione territoriale	25
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	25
CONDIZIONI SPECIFICHE	26

IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI	26
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	26
Art. 1.1a Rischi assicurati	26
Art. 1.1b Rischi assicurati aggiuntivi sempre operanti	30
Art. 1.2 Beni Assicurati	30
Art. 1.3 Rischio locativo	31
Art. 1.5 Abitazione adiacente	31
Art. 1.6 Rottura lastre	31
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	32
Art. 2.1 Esclusioni	32
Art. 2.2 Esclusioni riferite a determinati beni	33
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	33
Art. 3.2 Limiti di copertura riferiti a determinati beni	33
 <i>Dove vale la copertura?</i>	34
Art. 4.1 Validità territoriale	34
Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni	34
Art. 5.2 Tolleranze	34
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	35
Art. 6.1 Garanzie Opzionali	35
EVENTI ATMOSFERICI	39
 <i>Che obblighi ho?</i>	44
<i>Quali obblighi a l'impresa</i>	
EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI	45
EVENTI CATASTROFALI	51
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	53
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti</i>	53
IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA MACCHINE AGRICOLE	54
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	54
Art. 1.1 Rischi assicurati	54
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	54
Art. 2.1 Esclusioni	54
Art. 2.2 Esclusioni riferite a determinati beni	55
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	55
Art. 3.1 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	56
 <i>Dove vale la copertura?</i>	56
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	56
Art. 5.1 Macchine agricole assicurate	56
IN GUARDIA – DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO	57

	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	57
	Art. 1.1a Rischi assicurati	57
	Art. 1.1b Estensioni di Garanzia sempre operanti	57
	Art. 1.2 Beni Assicurati	58
	Art. 1.3 Forma di garanzia	59
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	59
	Art. 2.1 Esclusioni	59
	Art. 2.2 Esclusioni riferite a determinati beni	60
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	60
	Art. 3.1 Limiti di copertura	60
	Art. 3.2 Limiti di copertura riferiti a determinati beni	60
	Art. 3.3 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	60
	<i>Dove vale la copertura?</i>	61
	Art. 4.1 Delimitazione territoriale	61
	Art. 5.1 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne	61
	Art. 5.2 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne non conformi	62
	Art. 5.3 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato	62
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	62
	Art. 6.1 Garanzie Opzionali	62
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti</i>	65
	NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ	66
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	66
	Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	66
	<i>Che obblighi ho?</i>	66
	Art. 1.2 Ispezione delle cose assicurate	66
	<i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	66
	Art. 1.3 Recesso delle Garanzie	66
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	67
	<i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	67
	Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	67
	IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI	67
	<i>Che obblighi ho?</i>	67
	<i>Quali obblighi ha l'impresa</i>	
	Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per	67
	IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI E GARANZIA MACCHINE AGRICOLE	68
	<i>Che obblighi ho?</i>	68
	<i>Quali obblighi ha l'impresa</i>	

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro	68
Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno	69
Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno	69
Art. 1.5 Mandato dei periti	69
Art. 1.6 Valore dei beni assicurati	70
Art. 1.7 Determinazione del danno	71
Art. 1.8 Assicurazione parziale e deroga proporzionale	74
Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo	74
Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	75
Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa	75
Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo	75

IN GUARDIA - DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	75
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	76
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	76
Art. 1.4 Mandato dei periti	76
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	77
Art. 1.6 Determinazione del danno	77
Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo	77
Art. 1.8 Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro	78
Art. 1.9 Recupero	78
Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo	78

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione dell'Attività è parte integrante del contratto di assicurazione ACTIVE Impresa Agricola e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- Prevenzione e Assistenza - Garanzia Assistenza Agricoltura
- In solidità – Danni ai beni – Garanzia Incendio e altri eventi
- In solidità – Danni ai beni – Garanzia Macchine agricole
- In guardia – Danni ai beni – Garanzia Furto

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni comuni a tutte le Garanzie;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono le Definizioni e la disciplina specifiche di tali Garanzie;
- delle Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola

DEFINIZIONI SPECIFICHE - PREVENZIONE E ASSISTENZA

Abitazione	Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile, costituenti fabbricato a sé stante o porzione di fabbricato contigua ad altri fabbricati, ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda.
Addetti	Il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato nonché i Prestatori di lavoro/Dipendenti (iscritti nel Libro Unico del Lavoro). Sono compresi i lavoratori stagionali anche se non ne viene dichiarata la presenza nella Scheda Riepilogativa.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per le Garanzie "Prestazioni a protezione delle Persone": • il titolare in caso di impresa individuale; • gli Addetti; • la persona assicurata con Protezione della Vita Privata e le altre persone con essa conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia.
Azienda	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge l'attività agricola assicurata
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell'Infortunio è costituita da lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provocano la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura, gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.



Malattia	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Prestatori di lavoro/Dipendenti	Persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro e che risultano iscritti nel Libro Unico del lavoro. Ai fini della Garanzia Assistenza Agricoltura sono compresi anche i lavoratori occasionali a voucher, i corsisti, gli stagisti, i borsisti e i tirocinanti.
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A. per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Residenza	Il luogo di abitazione come risulta da certificato anagrafico.
Ricovero	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.
Struttura Organizzativa	REDION ITALY INSURANCE S.P.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale che appartiene al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A..

DEFINIZIONI SPECIFICHE - IN SOLIDITÀ E IN GUARDIA

Allagamento	Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali comprese le Bombe d'acqua, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Alluvione e Inondazione	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno se detto evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Area golenale	È la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.
Archivi	Raccolta ordinata e sistematica di documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli "Archivi informatici".
Archivio Informatico	Insieme di Dati informatici e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Attività agricola dichiarata	Attività di coltivazione, produzione, trasformazione, allevamento svolta dall'Assicurato e dichiarata nella Scheda Riepilogativa.
Autocombustione	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Azienda Agricola	Complesso dei beni impiegati per l'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata.



Azienda agrituristica - Agriturismo	Azienda che svolge attività di ricezione e ospitalità attraverso l'utilizzazione di beni, risorse e strutture aziendali, in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività agricola principale, come disciplinato dalla legge del 20 febbraio 2006 n° 96 e successive integrazioni e/o modifiche e dalle leggi regionali in materia. Sono equiparate all'azienda così descritta le aziende che svolgono attività di "turismo rurale" o altrimenti denominata ma comunque pertinente l'attività dichiarata, se in regola con le leggi nazionali e regionali vigenti.
Beni assicurati	Quanto indicato nelle definizioni riferite alle singole Partite di polizza.
Bomba d'acqua	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare
Confidenzialità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entra in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
Danni diretti	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni che possono essere fisicamente determinati.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Disponibilità	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui esse sono necessarie. Tale possibilità è altresì riferibile ai Dati informatici, alle informazioni, e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
Esploidenti	Si intendono le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: • a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione; • per azione meccanica o termica esplodono; • e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
Esplosione	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Fermentazione	Complesso dei fenomeni per cui una materia organica cambia natura chimica, decomponendosi per opera di enzimi e microrganismi, in misura tale da non permetterne l'utilizzo al quale è destinata.
Fissi e Infissi	I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali hanno funzione di finitura e di protezione.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Furto	Impossessamento di beni mobili altrui, sottratti a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad esempio video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Implosione	Repentino cedimento strutturale di apparecchiature, serbatoi e contenitori, dovuto a eccesso di pressione esterna.
Incendio	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incidente cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico. Inoltre, qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Infiammabili	Le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C, non classificabili come materiali esplodenti, che rispondono alle seguenti caratteristiche: • gas combustibili; • liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; • ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; • sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; • sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche e integrazioni.
Integrità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protette nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici ed informazioni effettuati da una terza parte.
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Inquinamento	La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa che è dannosa per l'ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Partita	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
Piano fuori terra	Il piano di un edificio il cui pavimento si trova in almeno il 50% del suo perimetro ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.
Preziosi	Oggetti d'argento, d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, salvo quanto costituisce componente di macchinario o attrezzatura.
Rapina	Sottrazione di beni mediante violenza alla persona o minaccia.
Robot automatizzati di mungitura a box singolo	Robot automatizzati di mungitura a box singolo, comprensivi di impianti elettrici ed elettronici, meccanici e di controllo di esclusiva pertinenza dello stesso.
Scippo	Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

Scoperto	La parte di danno, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. Se nel contratto sono previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti: • del gelo; • del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Sistema Informatico, Sistema IT	Qualsiasi Software, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Sono esclusi macchine ed impianti controllati dal Sistema Informatico.
Sistemi di guida satellitare	Impianti che consentono la guida automatica o semi automatica delle macchine agricole.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Solaio	Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto/ Supporto di Dati	Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo e sabotaggio	Atti che possono includere anche l'uso della forza, della violenza e/o della minaccia dell'uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici, o per ragioni che includano l'intenzione di influenzare il governo o di impaurire la popolazione o parte di essa.
Tetto	Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici.
Tettoie	Fabbricati aperti su tutti i lati, destinati a coprire e a proteggere l'ambiente sottostante dagli agenti atmosferici.
Ubicazione	Il luogo, l'insediamento specificato nella scheda di polizza in cui sono posti i beni assicurati.
Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore; biglietti per mezzi di trasporto; buoni pasto e simili; schede telefoniche e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
Veicoli dei Clienti dell'Agriturismo	Veicoli a motore portati dai clienti dell'Agriturismo e relativi rimorchi di cui al comma 2 dell'art. 47 del Codice della Strada.

Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: • una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; • una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; • una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei Supporti. Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.
--------------	--

DEFINIZIONI SPECIFICHE - IN SOLIDITÀ: GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Abitazione	Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile, costituenti fabbricato a sé stante o porzione di fabbricato contigua ad altri fabbricati, ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda e distante almeno 10 metri da fabbricati contenenti foraggio e/o cumuli di foraggio. Sono compresi impianti idrici, igienico sanitari, fissi e infissi, facciate strutturali, opere di fondazione o interrato e tutte le parti e opere murarie che non sono naturale completamento di singole macchine e apparecchi, oltre a camini, cunicoli, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura, ed eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà. È compreso quanto rientra nelle definizioni di "Impianti tecnici".
Abitazione adiacente	Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile costituenti porzione di fabbricato contigua o comunicante con fabbricati contenenti foraggio, o costituenti fabbricato a sé stante ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda e distante meno di 10 metri da fabbricati contenenti foraggio e/o cumuli di foraggio. È compreso quanto rientra nelle definizioni di "Impianti tecnici".
Alluvione Contenuto	L'insieme complessivo dei beni rientranti nelle seguenti definizioni: - "Macchinari attrezzature e arredamento"; - "Merci"; - "Bestiame"; - "Foraggio".
Alluvione Fabbricato	L'insieme complessivo dei beni rientranti nelle seguenti definizioni come indicato nella Scheda riepilogativa: - "Fabbricato"; - "Fabbricato con Foraggio"; - "Abitazione"; - "Impianti di energia rinnovabile".
Arredamento Abitazione	Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l'abitazione dell'Assicurato. È compreso quanto rientra nelle definizioni "Macchine elettroniche". È escluso quanto rientra nelle definizioni di: "Merci", "Oggetti pregiati", "Preziosi", "Raccolte e collezioni", "Valori".
Arredamento Agriturismo	Complesso mobiliare per l'arredamento dell'agriturismo, compresi gli eventuali arredi di coesistenti uffici e negozi, provviste, elettrodomestici, compresi audiovisivi, e quant'altro in uso domestico e/o personale e/o inerente l'agriturismo, e le cose dei clienti dell'agriturismo. È escluso quanto rientra nelle definizioni di: "Merci", "Oggetti pregiati", "Preziosi", "Raccolte e collezioni", "Valori", "Veicoli dei Clienti".

Avanserra	Porzione di impianto serricolo, realizzata anche con materiali diversi dalle Serre, destinata ad accogliere attività strettamente connesse al processo di produzione e destinata all'esercizio dell'attività ortoflorovivaistica: produzione, svernamento, ricovero, stoccaggio, presentazione o vendita di colture.
Bestiame	Bovini, equini con l'esclusione dei cavalli da competizione , ovini, caprini, suini, avicoli, cunicoli, ratiti, esclusi gli animali domestici e da cortile . Quanto sopra ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.
Clienti dell'agriturismo	Persone che: • alloggiano nella struttura ricettiva le cui generalità risultano dai registri tenuti a norma di legge e limitatamente al periodo del loro soggiorno (dal momento dell'iscrizione nel registro delle presenze al momento della partenza); • pur non disponendo di un alloggio sono ospiti a qualsiasi titolo della struttura ricettiva.
Colture in serra	Piante, seminativi, talee, germogli, piante madri comprensivi del substrato alimentare e relativo contenitore se esistente e tutte le parti di piante anche destinate al commercio, utilizzabili economicamente, se sottostanti ad una Serra.
Cumuli di foraggio	Insieme dei prodotti descritti nella definizione di "Foraggio" , di peso superiore a 200 quintali, posti sottotetto o all'aperto e separati tra loro da spazio inferiore a 20 m.
Fabbricati	Fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività agricola assicurata e/o dell'agriturismo, non contenenti foraggio . Sono compresi: • impianti idrici, igienico sanitari e fognari; • fissi ed infissi; • facciate strutturali; • opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non sono naturale completamento di singole macchine e apparecchi; • camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati; • cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura; • recinzioni; • eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; tutto quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie con funzione di finitura.
	È compreso quanto rientra nella definizione di "Stalle" ed "Impianti tecnici" . È escluso quanto rientra nella definizione di "Serre" . Sono esclusi gli impianti di essiccazione, di refrigerazione e gli impianti di distribuzione del freddo a servizio di celle frigorifere .
Fabbricati contenenti foraggio	Fabbricati contenenti foraggio, compresi impianti idrici, igienico sanitari, fissi e infissi, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché passaggi di comunicazione tra i fabbricati stessi, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura. È compreso quanto rientra nella definizione di "Impianti tecnici" . È compreso quanto rientra nella definizione di "Abitazione adiacente" , se richiamata nella Scheda Riepilogativa. È escluso quanto rientra nella definizione di "Stalle" e di "Serre" . Sono esclusi gli impianti di essiccazione, di refrigerazione e gli impianti di distribuzione del freddo a servizio di celle frigorifere .

Fenomeno elettrico	La manifestazione dei seguenti eventi: • corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; • variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti; • sovratensione: repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti, o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; • arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Foraggio	Fieno e in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato, compresa la paglia, il tutto destinato all'alimentazione del bestiame o al commercio. Quanto sopra ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.
Fragili	Serramenti in materia plastica, serramenti in vetro, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere, insegne, lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali, manufatti di materia plastica, pannelli solari termici o fotovoltaici, guaine e rivestimenti impermeabilizzanti
Guerra	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Impianti di energia rinnovabile	Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse), di potenza massima pari a 50 kWp, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi, anche se di fondazione o interrate. Sono comprese le componenti elettriche ed elettroniche di esclusiva pertinenza degli impianti. Sono escluse le batterie di accumulo. Quanto sopra ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.
Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti	Strutture di sostegno di impianti arborei e arbustivi costituiti da pali, filari e tiranti, comprese eventuali reti antigrandine esclusi i teli antipioggia, gli ombrai, gli impianti antibrina e le colture sottostanti. Quanto sopra ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.
Impianti tecnici	Questa definizione comprende i seguenti impianti a servizio dei fabbricati: • tutti gli impianti elettrici, termici, di condizionamento, citofonici e telefonici, di allarme e di rilevazione; • scale mobili, ascensori e montacarichi; • reti telematiche, altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione. È escluso quanto rientra nella definizione di "Impianti di energia rinnovabile".
Lastre	Manufatti di cristallo, mezzo cristallo, specchio o vetro stratificato e non, altri materiali trasparenti plastici, piani e curvi, integri e senza difetti, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocati in posizione verticale o orizzontale su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole o simili; comprese iscrizioni, lavorazioni e decorazioni, ma esclusi i telai e le cornici, facenti parte di fabbricati o arredi e mobili in essi contenuti. Sono esclusi lucernari e insegne.

Macchinari, attrezzature e arredamento	La definizione comprende: • macchine agricole semoventi a sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. a) punto 3) non targate; • macchine agricole trainate ai sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. b) targate e non targate; • attrezzature agricole, apparecchi e impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che sono loro naturale completamento; • attrezzi, utensili, ricambi, cisterne, silos, serbatoi, vasche in materiale plastico o metallico comprese le relative condutture e tubazioni; • impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, oltre a impianti e mezzi di sollevamento (esclusi gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili); • distributori automatici di merci, cibi e bevande; • indumenti di lavoro, beni ed effetti personali dei prestatori di lavoro; • insegne e antenne, mobilio, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro relativo alla gestione e conduzione dell'azienda. Sono escluse le macchine agricole semoventi ai sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. a): • punti 1) e 2) targate e non targate; • punto 3) se targate. Sono, altresì, compresi: le attrezzature, anche fisse, delle stalle e delle sale di mungitura, delle cantine, degli oleifici e dei caseifici, le celle frigorifere e gli impianti di refrigerazione e di distribuzione del freddo a loro servizio, gli armadi ed i banchi frigoriferi, gli impianti di irrigazione non interrati in genere compresi gli impianti pivot, gli impianti di distribuzione dei mangimi, gli impianti di essiccazione sia fissi che mobili. Quanto sopra ovunque posto, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda assicurata. È compreso quanto rientra nelle definizioni di “Arredamento Agriturismo”, “Macchine elettroniche”, “Robot automatizzati di mungitura a box singolo” ed “Arredamento Abitazione” quest'ultima solo se richiamata nella Scheda Riepilogativa, compresi gli impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti. È escluso quanto rientra nelle definizioni di “Fabbricato”, “Fabbricato contenente foraggio”, “Serre”, “Merci”, “Oggetti pregiati”, “Preziosi”, “Raccolte e collezioni”, “Valori”, “Impianti di energia rinnovabile”, “Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti”, “Archivi”, “Archivi informatici”, “Supporti di dati”, “Veicoli dei Clienti”.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, impianti di misurazione atmosferica, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili ed i Sistemi di guida satellitare. Sono esclusi i Robot automatizzati di mungitura a box singolo. Sono, altresì esclusi anche: • altri impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.), impianti di allarme e segnalazione (ad esempio gli impianti di video sorveglianza e di segnalazione di fumo); • beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; • gli oggetti ad uso personale dei clienti dell'agriturismo, consegnate e non consegnate.

Macchine elettroniche Portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Merci	Questa definizione comprende le seguenti categorie di oggetti, ovunque situati anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata: • materie prime, ingredienti di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti, scorte, materiali di consumo, derrate, prodotti destinati all'agriturismo; • antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, fertilizzanti, integratori; • sementi, tuberi e talee, e i prodotti in genere dell'azienda prima e/o dopo la trasformazione anche destinati al commercio, legnami in genere e altre sostanze per uso agricolo in normale dotazione all'azienda; • gli imballaggi, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali; • i lubrificanti, i combustibili, le sostanze e prodotti infiammabili, le merci speciali, esclusi gli esplodenti. Sono equiparati alle merci gli animali domestici e da cortile. È escluso quanto rientra nelle definizioni di “Macchinari”, “Attrezzature e Arredamento”, “Oggetti pregiati”, “Preziosi”, “Raccolte e collezioni”, “Valori”, “Bestiame”, “Foraggio”, “Colture in serra”.
Merci speciali	Questa definizione indica: celluloidi grezza e oggetti di celluloidi, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggio combustibili - eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Oggetti pregiati	Questa definizione indica: • quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e simili oggetti d'arte, mobili di antiquariato, pergamene; • archivi e documenti storici, raccolte e collezioni in genere; con valore unitario superiore a 15.000 euro.
Radarmeteo S.r.l.	La Società fornitrice del servizio di rilevazioni dei dati relativi alla velocità del vento.
Reti antigrandine	Reti in fibra polietilénica rispondente alla norma UNI 10406:1995.
Raccolte e collezioni	Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di valore unitario superiore a 15.000 euro.
Serre	Serre non aventi caratteristiche stagionali, costruite con strutture portanti verticali e del tetto in metallo, copertura del tetto e pareti in vetro, vetro temperato, vetro-resina, polycarbonato o in materiale plastico rigido, stabilmente fissate al terreno con cordoli in muratura o c.a. o tramite plinti in c.a., chiuse da tutti i lati, atte a creare artificialmente un ambiente con condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla vegetazione delle colture, compresi eventuali locali destinati ad Avanserra. Sono, compresi: macchinari e impianti quali, a titolo di esempio, impianti di condizionamento, riscaldamento, aerazione, fertirrigazione, autoclavi, apparecchiature elettriche compresi quadri di comando e controllo, oltre alle attrezzature fisse e mobili, il tutto posto sottotetto ed al servizio delle Serre, ed eventuali reti antigrandine installate esternamente alla struttura. È escluso quanto rientra nella definizione “Macchine elettroniche”.
Stalle	Fabbricati adibiti a ricovero di animali, oltre a impianti idrici, igienico sanitari e fognari, fissi e infissi, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, e passaggi di comunicazione tra i fabbricati stessi, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura. Sono comprese le strutture fisse, anche in materiale metallico, destinate alla separazione del bestiame. Per ciascuna stalla, è tollerata la presenza di Foraggio in quantità non superiore a 100 quintali, solo se la superficie occupata dallo stesso non eccede il 25% della superficie totale della stalla.

Struttura antisismica	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e/o integrazioni.
Strutture portanti in muratura o altro	Strutture non antisismiche costruite con strutture portanti in muratura o materiali diversi da strutture portanti in calcestruzzo prefabbricato o gettato in opera o in legno o acciaio.
Strutture portanti in calcestruzzo prefabbricato o gettato in opera	Strutture portanti verticali e orizzontali in calcestruzzo armato prefabbricato o gettato in opera, non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso; le armature del Tetto in legno.
Strutture portanti in acciaio o legno	Strutture portanti verticali e orizzontali in acciaio o legno, non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso; le armature del Tetto in legno.
Terremoto Contenuto	L'insieme complessivo dei beni rientranti nelle seguenti definizioni: - "Macchinari attrezzature e arredamento"; - "Merci"; - "Bestiame"; - "Foraggio".
Terremoto Fabbricato	L'insieme complessivo dei beni rientranti nelle seguenti definizioni aggregati per caratteristiche costruttive comuni come indicato nella Scheda riepilogativa - "Fabbricato"; - "Fabbricato con Foraggio"; - "Abitazione"; - "Impianti di energia rinnovabile".
Valore a nuovo	Fabbricati: È la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area. Macchinari, Attrezzature, Arredamento, Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti, Impianti di energia rinnovabile, Macchine Elettroniche e Robot automatizzati di mungitura a box singolo (questi ultimi se non assicurati nel Modulo Protezione Digitale): È il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico. Serre: È la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutta la serra assicurata secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area; in riferimento ai macchinari, agli impianti, alle Macchine elettroniche sottostanti - queste ultime se non assicurate nel Modulo Protezione Digitale - è il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico. Lastre: È il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per tipo, qualità, funzionalità ed ogni altra circostanza concomitante.

Valore allo stato d'uso	Fabbricati: È la spesa necessaria per costruire “a nuovo” le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, detraendo un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi. Macchinari, Attrezzature, Arredamento, Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti, Impianti di energia rinnovabile, Macchine Elettroniche e Robot automatizzati di mungitura a box singolo (questi ultimi se non assicurati nel Modulo Protezione Digitale): È il costo di rimpiazzo “a nuovo” dei beni danneggiati, (al netto delle imposte), detraendo il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi. Serre: È la spesa necessaria per costruire “a nuovo” le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, detraendo un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi. in riferimento ai macchinari, agli impianti, alle Macchine elettroniche sottostanti - queste ultime se non assicurate nel Modulo Protezione Digitale - è il costo di rimpiazzo “a nuovo” dei beni danneggiati, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. Lastre: È il costo di rimpiazzo “a nuovo” dei beni assicurati, deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
--------------------------------	--

DEFINIZIONI SPECIFICHE - IN SOLIDITÀ: GARANZIA MACCHINE AGRICOLE

Accessori	Ogni dotazione stabilmente installata sulla macchina agricola assicurata, che può essere: a. di serie: se fornita direttamente dalla Casa costruttrice per uno specifico modello di veicolo; b. optional: se fornito dalla Casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all'acquisto su richiesta dell'acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il veicolo stesso.
Apparecchi audiofonovisivi	Radio, Bluetooth, telefoni, lettori CD e DVD, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, navigatori satellitari e simili (se stabilmente fissati e non presenti nel listino degli accessori della Casa costruttrice).
Degrado d'uso	La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Macchine agricole	Macchine agricole semoventi a termini dell'art 57 del Codice della Strada lett. a) purché targate compresi, se di serie, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi, il tutto solo se stabilmente fissato alla macchina agricola ed in dotazione al momento dell'acquisto, così come riportato dalla relativa fattura o altro documento equivalente. Si intendono, altresì, compresi i Sistemi di guida satellitare, anche se non di serie.



Somma assicurata	La somma indicata nella Scheda Riepilogativa di Polizza per le Macchine Agricole corrispondente al totale del Valore assicurato relativo ad ogni singola macchina agricola assicurata, che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
Valore a nuovo	Valore determinato sulla base dell'ultima quotazione di Eurotax, o, in assenza di quotazione del veicolo, sulla base di riviste specializzate del settore, disponibile al momento del sinistro.
Valore assicurato	Per le Macchine Agricole immatricolate per la prima volta nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo, il valore assicurato corrisponde al Valore a nuovo. Per le Macchine Agricole la cui data di prima immatricolazione risale a più di 12 (dodici) mesi dalla data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo, il valore assicurato corrisponde al Valore Commerciale.
Valore commerciale	Il prezzo realizzabile secondo Eurotax, o in assenza di quotazione del veicolo, secondo le riviste specializzate del settore vendendo il veicolo a una determinata data. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, tenendo conto del degrado d'uso.
Veicolo	Macchine Agricole.

DEFINIZIONI SPECIFICHE - IN GUARDIA: GARANZIA FURTO

Abitazione	Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile, costituenti fabbricato a sé stante o porzione di fabbricato contigua ad altri fabbricati, ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda agricola.
Arredamento Abitazione	Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l'abitazione dell'Assicurato. Si intende compreso quanto rientra nella definizione di Macchine Elettroniche. Si intende escluso quanto rientra nelle definizioni di: "Merci", "Oggetti pregiati", "Preziosi", "Raccolte e collezioni", "Valori".
Arredamento Agriturismo	Complesso mobiliare per l'arredamento dell'agriturismo, compresi gli eventuali arredi di coesistenti uffici e negozi, provviste, elettrodomestici, compresi audiovisivi, e quant'altro in uso domestico e/o personale e/o inerente l'agriturismo, oltre agli oggetti ad uso personale dei clienti dell'agriturismo. Si intende escluso quanto rientra nelle definizioni di: "Merci", "Oggetti pregiati", "Preziosi", "Raccolte e collezioni", "Valori", "Veicoli dei Clienti".
Attrezzatura e arredamento	Attrezzature e arredamento comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attrezzature delle stalle, delle cantine, degli oleifici e dei caseifici, nonché: attrezzature agricole, attrezzi, utensili e ricambi, distributori automatici di merci, cibi e bevande, indumenti di lavoro, beni e effetti personali dei prestatori di lavoro, insegne, mobili, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, ai laboratori, alle dipendenze aziendali anche per attività ricreative, ai servizi generali, ai depositi, ai magazzini e quant'altro relativo alla gestione e conduzione dell'azienda.

	Quanto sopra ovunque posto se all'interno di fabbricati aziendali. È compreso quanto rientra nella definizione di Macchine Elettroniche. Sono comunque esclusi veicoli a motore e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o su aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge. Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Impianti e Macchinari, Contenuto Agriturismo, Contenuto abitazione, Impianti di energia rinnovabile, Macchinari agricoli mobili e Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti.
Azienda stabilmente abitata	Azienda abitata continuativamente dall'Assicurato, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni assicurati compresi i prestatori di lavoro, i collaboratori, gli affittuari.
Beni dei clienti dell'agriturismo	Cose portate dai clienti dell'azienda assicurata, con l'esclusione dei Veicoli a motore , consegnati all'esercente dell'agriturismo o riposti all'interno delle singole stanze, se chiusi in cassaforte , compreso quanto rientra nelle definizioni di Preziosi e Valori .
Bestiame	Bovini, equini con l'esclusione dei cavalli da competizione , ovini, caprini, suini, avicoli, cunicoli, ratiti, esclusi gli animali domestici e da cortile .
Colture in serra	Piante, seminativi, talee, germogli, piante madri comprensivi del substrato alimentare e relativo contenitore se esistente e tutte le parti di piante anche destinate al commercio, utilizzabili economicamente, se sottostanti ad una Serra.
Contenuto Abitazione	Quanto previsto alle definizioni di: "Arredamento abitazione" , "Oggetti pregiati" , "Preziosi" , "Raccolte e collezioni" , "Valori" .
Contenuto Agriturismo	Quanto previsto alle definizioni di: "Arredamento agriturismo" , "Oggetti pregiati" , "Preziosi" , "Raccolte e collezioni" , "Valori" .
Clienti dell'agriturismo	Persone che: • alloggiano nella struttura ricettiva le cui generalità risultano dai registri tenuti a norma di legge e limitatamente al periodo del loro soggiorno (dal momento dell'iscrizione nel registro delle presenze al momento della partenza); • pur non disponendo di un alloggio sono ospiti a qualsiasi titolo della struttura ricettiva.
Fabbricati	Fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività dichiarata compresa, se prevista nella Scheda Riepilogativa, eventuale porzione ad uso civile abitazione anche se locata a terzi, contenenti i beni assicurati ed aventi pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, se fissi e saldamente ancorati al terreno.
Impianti di energia rinnovabile	Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse) a servizio dell'azienda agricola e dell'abitazione, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi, anche se di fondazione o interrate. Quanto sopra ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.
Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti	Strutture di sostegno di impianti arborei e arbustivi costituiti da pali, filari e tiranti, comprese eventuali reti antigrandine, esclusi i teli antipioggia, gli ombrai, gli impianti antibrina e le culture sottostanti. Quanto sopra ovunque posto secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.

Impianti e macchinari fissi	Impianti e macchinari fissi per natura e destinazione, compresi sistemi e apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione degli stessi, e a titolo esemplificativo e non esaustivo: silos, celle, armadi e banchi frigoriferi, impianti di refrigerazione e di distribuzione del freddo, impianti di mungitura non rientranti nella definizione Robot automatizzati di mungitura a box singolo, impianti di distribuzione mangimi, impianti di essiccazione, impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti, impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, impianti e mezzi di sollevamento oltre a ogni altro impianto e macchinario presente all'interno dei fabbricati aziendali. Quanto sopra ovunque posto sempre se all'interno di fabbricati di pertinenza aziendale. È compreso quanto rientra nella definizione di Impianti tecnici al servizio del fabbricato e di Robot automatizzati di mungitura a box singolo. È escluso quanto rientra nelle definizioni di: Attrezzature e arredamento, Contenuto Agriturismo, Contenuto Abitazione, Macchinari agricoli mobili, Impianti di energia rinnovabile e Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti.
Impianti tecnici al servizio del fabbricato	Questa definizione comprende: - tutti gli impianti elettrici, termici, di condizionamento, citofonici e telefonici, di allarme e di rilevazione; - scale mobili, ascensori e montacarichi; - reti telematiche, - altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato, ed eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione. È escluso quanto rientra nella definizione di Impianti di energia rinnovabile.
Latte e formaggi	Latte, compresi i relativi imballaggi e i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, contenuto anche in cisterne o silos posti entro fabbricati aziendali, o anche all'aperto, all'interno delle aree di loro pertinenza solamente se delimitate e protette da recinzioni in muratura, metallo o lega metallica di altezza non inferiore a 150 cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura. Sono compresi formaggi, sia duri che molli, ed i relativi imballaggi, il tutto posti all'interno dei fabbricati aziendali.
Macchinari agricoli mobili	La definizione comprende: - macchine agricole semoventi ai sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. a) punto 3) non targate; - macchine agricole trainate ai sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. b) targate e non targate; Sono escluse le macchine agricole semoventi ai sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. a): punti 1) e 2) targate e non targate; punto 3) se targate. Resta escluso quanto rientra nella definizione di Sistemi di guida satellitare.

Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, impianti di misurazione atmosferica, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili ed i Sistemi di guida satellitare. Sono esclusi: - impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti di chiusura dei serramenti, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.), impianti di allarme e segnalazione (ad esempio gli impianti di video sorveglianza e di segnalazione di fumo); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - gli oggetti ad uso personale dei clienti dell'agriturismo, consegnate e non consegnate.
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Merci	- materie prime, semilavorati e prodotti finiti, scorte, materiali di consumo, derrate, prodotti destinati all'agriturismo; - mangimi, integratori, nonché i prodotti in genere dell'azienda prima e/o dopo la trasformazione anche destinati al commercio, legnami in genere e altre sostanze per uso agricolo in normale dotazione all'azienda; - i concimi, gli imballaggi e contenitori in genere, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali. Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di Merci particolari, Colture in serra, Vino (se assicurato con la Partita specifica), Latte e Formaggi (se assicurati con la Partita specifica), Olio (se assicurato con la Partita specifica) e Bestiame.
Merci particolari	Antiparassitari, anticrittogamici, sementi, fertilizzanti, oli lubrificanti e carburanti.
Mezzi di custodia	Cassaforte o armadio con pareti e battenti in acciaio, adatti a contrastare attacchi condotti da mezzi meccanici, efficacemente chiusi, di peso superiore a 200 Kg o ancorati alle pareti od al pavimento.
Oggetti pregiati	Questa definizione indica: • quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e simili oggetti d'arte, mobili di antiquariato, pergamene; • archivi e documenti storici, raccolte e collezioni in genere; con valore unitario superiore a 15.000 euro.
Olio	Olio, compresi i relativi imballaggi e i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, contenuto anche in cisterne o silos posti entro fabbricati aziendali, o anche all'aperto, all'interno delle aree di loro pertinenza solamente se delimitate e protette da recinzioni in muratura, metallo o lega metallica di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.
Raccolte e collezioni	Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di valore unitario superiore a 15.000 euro.
Vino	Vino in botti, tini, barili e bottiglie, compresi i relativi imballaggi e i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, contenuto anche in cisterne o silos posti entro fabbricati aziendali, o anche all'aperto, all'interno delle aree di loro pertinenza solamente se delimitate e protette da recinzioni in muratura, metallo o lega metallica di altezza non inferiore a 150cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.

CONDIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA

ASSISTENZA AGRICOLTURA

Premessa

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con REDION ITALY INSURANCE S.P.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) redioninsurance@pec.redion.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: 800 572 572 - dall'estero +39 02 5824 0565.

ASSISTENZA AGRICOLTURA ALL'AZIENDA ALLE PERSONE ALL'AZIENDA E ALLE PERSONE

La Garanzia Assistenza Agricoltura:

- può essere attivata con le altre Garanzie del presente Modulo e, se è attivato il Modulo Protezione del Patrimonio, è abbinata anche a tale Modulo;
- è comunque unica e quindi il Premio è dovuto una volta sola.

Il Contraente può scegliere se acquistare:

- PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELL'AZIENDA
- PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE
- PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELL'AZIENDA E DELLE PERSONE



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia garantisce, per il tramite della Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A., le Prestazioni di Assistenza elencate nel presente articolo.

Come contattare la Struttura organizzativa

La **Struttura Organizzativa** di Redion Italy Insurance S.p.A. può essere contattata telefonicamente dall'Assicurato, per ottenere le Prestazioni previste dalla presente Garanzia, al numero verde **800 572572** (dall'estero **+39 02 5824 0565**)

L'Assicurato deve fornire le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e Cognome, Ragione o Denominazione Sociale;
- Numero di Polizza preceduto dal codice identificativo delle Garanzie acquistate **KRAL KRAP KRR**;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

IMPORTANTE: Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa

Redion Italy Insurance S.p.A. per poter erogare le Prestazioni previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Redion Italy Insurance S.p.A., fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.



PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELL'AZIENDA

Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa non è assicurato

Non danno luogo alla Prestazione:

- guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);
- eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- interruzioni della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne ai locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione);
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Interventi di emergenza per danni da acqua

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si rende necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie, ecc.), a Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato, a Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi uscita e di manodopera fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un elettricista a seguito di guasto all'impianto elettrico dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e dei materiali.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, manodopera e materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Fornitura temporanea di energia elettrica

Se l'Assicurato necessita di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il



collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla Prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di 1.000,00 euro per Sinistro e per anno.

Invio di un fabbro o di un serramentista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un fabbro o di un serramentista per un intervento di emergenza presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro o di un serramentista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e dei materiali.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) che ne rendono impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, e di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un frigorista presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita, di manodopera e di materiali.

La Prestazione è operante se si crea il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, e di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un vetraio presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento e atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita, di manodopera e dei materiali.

La Prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) non è garantita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, e di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Invio di una impresa di pulizie

Se i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) sono stati colpiti da incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, allagamento, fulmine, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), furto o tentato furto, e si rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un'impresa di pulizia specializzata e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi dell'intervento fino ad un massimo di 700,00 euro per Sinistro.

Invio di sorvegliante

Se i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) sono stati danneggiati da incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), furto o tentato furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta



dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato e Generali Italia tiene a proprio carico il costo del sorvegliante.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino ad un massimo di 72 ore consecutive per Sinistro.

Spese d'albergo

In caso di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), furto o tentato furto, per cui l'abitazione ubicata presso l'Azienda assicurata risulta danneggiata in modo da non consentirne il pernottamento, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione e all'alloggio dell'Assicurato e Generali Italia tiene a proprio carico le spese relative.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico le spese dell'albergo fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro e per famiglia.

Rientro anticipato per danni ai locali, Malattia improvvisa o Infortunio

Se a seguito di Malattia improvvisa o Infortunio oppure se i locali dell'Azienda sono stati colpiti da furto, tentato furto, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio e il titolare o i soci e le persone da questi incaricate devono rientrare immediatamente alla propria Azienda o alla propria Residenza in Italia, la Struttura Organizzativa fornisce allo stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese. Se colui che si avvale della Prestazione sopra indicata, per rientrare più rapidamente deve abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso e Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è operante se non si presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla Prestazione.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è operante quando il Sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda o dalla propria Residenza in Italia.

Invio di pezzi di ricambio

Se in conseguenza di Incendio, Furto di parti del veicolo, guasto o incidente, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento di un veicolo intestato al Contraente, e che servono per la sua riparazione, non possono essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e, con particolare riferimento ai mezzi agricoli, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Generali Italia tiene a proprio carico i costi di ricerca e spedizione dei pezzi di ricambio.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a carico i costi relativi alla ricerca e alla spedizione fino ad un massimo di 700,00 euro per Sinistro.

Accesso al network di artigiani per interventi di emergenza

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi presso i fabbricati dell'azienda assicurata, un artigiano.

Ci sono limiti di copertura

L'intero costo della Prestazione (diritto d'uscita dell'artigiano, manodopera, materiali, ecc.) rimane interamente a carico dell'Assicurato.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE

Consulenza medica

Se una persona presente nei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) ha una Malattia improvvisa e/o un Infortunio, l'Assicurato può richiedere ai medici della Struttura Organizzativa un consulto telefonico.

Tale parere medico telefonico non costituisce una diagnosi.

Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



Invio di un medico o di una autoambulanza presso l'Azienda

La Prestazione può essere richiesta solo dopo che ci si è avvalsi della Prestazione "Consulenza Medica" sopra indicata.

Se dalla Consulenza medica risulta che la persona presente nei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa manda un medico convenzionato. Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa manda un'autoambulanza che trasporta la persona verso il centro medico più vicino e specializzato.

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di invio del medico convenzionato o del trasporto in ambulanza.

Questa non è una Prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione può essere erogata con il seguente orario:

- da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8,
- il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.

Trasporto in ambulanza

Se, a seguito di Infortunio o Malattia, una delle persone presenti nei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) ha bisogno di un trasporto in autoambulanza in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un'ambulanza sul posto e Generali Italia tiene a proprio carico le spese relative.

Questa non è una Prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera entro il limite di 200 chilometri di percorso massimo complessivo (andata e ritorno).

Invio di un infermiere a domicilio

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o Malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, ha bisogno dell'assistenza di un infermiere a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un infermiere il cui onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'infermiere fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro.

Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Invio di un fisioterapista a domicilio

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, ha bisogno dell'assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista il cui onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro.

Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Invio di un collaboratore domestico

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o Malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, è impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un collaboratore domestico nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, e il relativo onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del collaboratore domestico fino ad un massimo di 10 ore per Sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni.

Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e la collaboratrice familiare inviata dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Invio di una/un baby-sitter al domicilio



Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, non è in grado di occuparsi di un figlio minore di 14 anni o di un figlio disabile (affetto da disabilità non grave e che non necessita di personale medico o infermieristico), la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, segnala il nominativo di una o di un baby-sitter nella zona in cui si trova l'Assicurato. Nel caso di figlio disabile dovrà essere prodotta documentazione medica che comprovi la disabilità. Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario della o del baby sitter.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario della o del baby-sitter fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro, usufruibili in non più di 15 giorni. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e la o il baby-sitter inviata o inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Rientro sanitario e rientro della salma

Se le condizioni dell'Assicurato in viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, accertate mediante contatti diretti o con altri mezzi di comunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa e medico curante sul posto, rendono necessario il rientro presso il luogo di residenza o presso un istituto di cura per il ricovero, la Struttura Organizzativa organizza il trasporto con il mezzo ritenuto più idoneo tra i seguenti e Generali Italia tiene a proprio carico le spese relative:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, in classe economica ed eventualmente in barella;
- treno, in prima classe ed eventualmente in vagone letto;
- autoambulanza (o imbarcazione trasporto feriti) con chilometraggio illimitato.

Solo se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa, il trasporto include anche l'assistenza medica o paramedica prestata da una persona. La Struttura Organizzativa, se ha provveduto al rientro dell'Assicurato con spese sostenute da Generali Italia, ha il diritto di richiederli l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

In caso di decesso dell'Assicurato la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Se è necessario riconoscere il corpo, o le disposizioni di legge del luogo ne impediscono il trasporto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per il luogo del decesso.

Le spese sostenute per questa Prestazioni sono tenute a proprio carico di Generali Italia.

Che cosa non è assicurato

In caso di rientro sanitario, non danno luogo alla Prestazione le infermità o le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio e le Malattie infettive se il trasporto implica violazione di norme nazionali od internazionali.

In caso di rientro della salma, non sono comprese nella Prestazione le spese relative all'eventuale recupero della salma e alla cerimonia funebre.

Ci sono limiti di copertura

Il rientro sanitario da paesi diversi da Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, da tutti i paesi europei e dai paesi del Bacino del Mediterraneo (Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia) si effettua solo con aereo di linea in classe economica. La Prestazione è operante quando il Sinistro si è verificato ad oltre 50 km dalla sede dell'Azienda o dalla Residenza dell'Assicurato in Italia.

La Prestazione del trasporto della salma opera solo nei paesi in cui esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa. Generali Italia tiene a proprio carico i costi per il rientro della salma fino ad un massimo di 2.600,00 euro per Sinistro.

Viaggio di un familiare

Se l'Assicurato in viaggio è ricoverato in Istituto di cura a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 7 giorni, la Struttura Organizzativa, con spese a carico di Generali Italia, mette a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per il luogo di ricovero. La Struttura Organizzativa prenota eventualmente un albergo in loco per il familiare dell'Assicurato ricoverato.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse dalla Prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi della Prestazione fino ad un massimo di 150,00 euro per sinistro.

Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia

In caso di patologia riscontrata all'Assicurato a seguito di un Infortunio o di una Malattia per cui si è reso necessario il



ricovero in una struttura ospedaliera, la Struttura Organizzativa può provvedere al trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero in Italia più idoneo alle cure dell'Assicurato. Dopo una valutazione del quadro clinico dell'Assicurato da parte del medico curante e dei medici della Struttura Organizzativa, quest'ultima predispone il trasferimento dell'Assicurato per:

- improvvisa carenza dei soli strumenti clinici della Struttura Organizzativa, necessari e idonei alla cura di un Assicurato;
- giustificati motivi medici.

La Struttura Organizzativa provvede a:

- individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il centro ospedaliero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
- organizzare il trasporto dell'Assicurato in autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto viene interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Generali Italia tiene a proprio carico i relativi costi.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse dalla Prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza;
- le infermità o le lesioni che non sono curabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza per deficienze strutturali e/o organizzative dell'organizzazione ospedaliera;
- tutti i casi in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi della Prestazione fino ad un massimo di 5.000,00 euro per sinistro.

Anticipo spese di prima necessità

In caso di Infortunio, se l'Assicurato deve sostenere delle spese di prima necessità e si trova nell'impossibilità di provvedervi, la Struttura Organizzativa anticipa l'importo delle relative fatture. Entro un mese dall'erogazione dell'anticipo, l'Assicurato è tenuto a rimborsare la somma anticipata. Se non vi provvede, oltre alla somma già anticipata da Redion Italy Insurance S.p.A., l'Assicurato deve pagare anche gli interessi secondo il tasso legale corrente. La **Struttura Organizzativa garantisce l'anticipo delle spese se:**

- il trasferimento del denaro rispetta le regole o i regolamenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- l'Assicurato dimostra di essere in grado di restituire la somma di denaro.

Ci sono limiti di copertura

La Struttura Organizzativa anticipa le spese fino ad un importo massimo di 500,00 euro se il Sinistro è avvenuto in Italia e di 3.000,00 euro se il Sinistro è avvenuto all'estero.

Interprete a disposizione all'estero

Se, in caso di ricovero presso un Istituto di cura per Infortunio, l'Assicurato ha difficoltà nel comunicare a causa della scarsa o nulla conoscenza della lingua del posto, può richiedere un interprete alla Struttura organizzativa e Generali Italia tiene a proprio carico i costi dell'intervento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi della Prestazione fino ad un massimo di 3.000,00 euro per sinistro.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- c) guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;
- d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 2.2 Esclusioni relative alle "Prestazioni a protezione delle Persone"

Oltre a quanto previsto dall'art. 2.1 "Esclusioni generali" le "Prestazioni a protezione delle Persone" non sono dovute per:

- gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ebbrezza (intendendosi per tale una condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro), abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;



- gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- Malattie derivanti da epidemie/pandemie verificatesi in un Paese in cui le stesse erano già in atto o già note al momento della partenza.

Inoltre le Prestazioni non sono dovute ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che è in corso un rischio guerra.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

Non sono dovute le Prestazioni per Sinistri provocati o dipendenti da atti vandalici salvo quanto diversamente previsto da specifiche Prestazioni di cui all'art. 1.1 "Rischi assicurati".

L'Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione¹.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime Prestazioni di cui alla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

Limiti Prestazioni a protezione dell'Azienda

L'insieme delle Prestazioni indicate al precedente art. 1.1 "Rischi assicurati", sezione "Prestazioni a protezione dell'Azienda", sono fornite fino ad esaurimento dei limiti e del massimale indicato in ogni singola Prestazione (che opera per Sinistro, salvo altra indicazione) e con il limite di 3 volte per annualità assicurativa. Tale limite per annualità assicurativa non opera per le garanzie:

- "Fornitura temporanea di energia elettrica"
- "Accesso al network di artigiani per interventi di emergenza".

Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato se non incluse nelle singole Prestazioni.

Limiti Prestazioni a protezione delle Persone

L'insieme delle Prestazioni indicate al precedente art. 1.1 "Rischi assicurati", sezione "Prestazioni a protezione delle Persone", sono fornite fino ad esaurimento dei limiti e del massimale indicato in ogni singola Prestazione (che opera per Sinistro, salvo altra indicazione) e con il limite di 3 volte per annualità assicurativa. Tale limite per annualità assicurativa non opera per le garanzie:

- "Invio di un infermiere a domicilio"
- "Invio di un fisioterapista a domicilio"
- "Invio di un collaboratore domestico"
- "Invio di una/un baby-sitter al domicilio"
- "Rientro sanitario e rientro della salma" con riferimento alla sola Prestazione "Rientro della salma"
- "Anticipo spese di prima necessità"



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le Prestazioni indicate ai precedenti articoli sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del



Vaticano salvo quelle di seguito indicate che possono essere erogata anche al di fuori di tali paesi:

- "Rientro anticipato per danni ai locali"
- "Rientro sanitario e rientro della salma"
- "Viaggio di un familiare"
- "Anticipo spese di prima necessità"
- "Interprete a disposizione all'estero"



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ

IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1a Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, in conseguenza di:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi **salvo quelli che ad insaputa del Contraente e/o dell'Assicurato sono presenti in locali adiacenti a quelli assicurati o nei terreni di proprietà e/o in conduzione;**

anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata dell'azienda agricola.

Art. 1.1b Rischi assicurati aggiuntivi sempre operanti

A) Generali Italia indennizza inoltre i Danni materiali e diretti causati da:

1. sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, il tutto solo se sono provocati dagli eventi previsti dall'art. 1.1a "Rischi assicurati che abbiano colpito i beni assicurati", o altri beni posti nell'ambito di 20 metri dagli stessi;
2. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione del calore facenti parte degli enti medesimi, **solo se detti impianti sono collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;**
3. caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate, droni di proprietà di terzi;
4. onda sonora determinata da aeromobili, velivoli spaziali o cose da questi trasportate;
5. urto di veicoli non appartenenti al Contraente e/o Assicurato né al suo servizio;
6. caduta di ascensori o montacarichi a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti agli impianti;
7. rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati contenenti i beni medesimi, derivante dal gelo, **escluse le grondaie e i pluviali. Sono esclusi i danni avvenuti oltre 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o dalla produzione, distribuzione di energia elettrica e/o termica.** Tale periodo è elevato a 96 ore in caso di festività.

Sono sempre esclusi i danni alle pavimentazioni esterne.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia di 500,00 euro e fino a concorrenza del limite di indennizzo di 15.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa. Per le abitazioni facenti parte di aziende non stabilmente abitate il massimo indennizzo è pari a 5.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle rispettive Partite "Abitazione", "Fabbricati" e "Fabbricati con foraggio", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

8. furto di fissi e infissi a protezione dei fabbricati assicurati.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia di 250,00 euro e fino a concorrenza del limite di indennizzo di 1.500,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.



B) L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti indennizzabili a termini della "Garanzia Incendio e altri eventi" subiti da:

- 1. Beni assicurati con le Partite Merci, Merci in aumento (se riportata nella Scheda riepilogativa con la relativa somma assicurata per i rispettivi mesi) e Macchinari attrezzature e arredamento, in deposito, il tutto presso terzi, anche in esposizione, fiere e mostre se all'interno di fabbricati ubicati entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, del Regno Unito o nell'ambito della U.E., come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato o all'aperto entro aree di loro pertinenza adeguatamente recintate.**

Che cosa non è assicurato

Sono comunque esclusi i danni causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, grandine e trombe d'aria, sovraccarico neve, terremoto, alluvione e inondazione, anche se sono richiamate nella Scheda Riepilogativa le relative garanzie aggiuntive.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia prevista per la specifica garanzia colpita e fino a concorrenza di una somma massima pari al 10% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alla relativa Partita, con il massimo di 50.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa, complessivamente per entrambe le Partite.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle rispettive Partite "Macchinari attrezzature e arredamento", "Merci" e "Merci in aumento", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

- 2. "Raccolte e collezioni", "Valori", "Preziosi" e "Oggetti pregiati".**

Generali Italia indennizza il solo valore allo stato d'uso dei beni distrutti o danneggiati calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia di 500,00 euro per sinistro e fino a concorrenza di una somma massima pari al 10% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alla Partita "Macchinari, Attrezzature, Arredamento", con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa.

Per "Valori", "Preziosi" e "Oggetti pregiati" (cumulativamente) massimo indennizzo 5.000,00 euro.

Per "Raccolte e collezioni" massimo indennizzo 15.000,00 euro.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alla Partita "Macchinari, attrezzature e arredamento", ad eccezione del caso previsto all'art.1914 del Codice Civile.



3. **Macchine agricole semoventi a termini dell'art 57 del Codice della Strada lett. a) punti 1) e 2) targate e non targate e punto 3) se targate di proprietà dell'azienda agricola poste esclusivamente in rimessa sottotetto a fabbricati anche aperti da uno o più lati o sottostanti tettoie, nell'ambito dell'azienda agricola assicurata.**

Generali Italia indennizza il solo **valore allo stato d'uso** dei beni distrutti o danneggiati, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico. Tale valore è comprensivo solo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati e in dotazione al momento dell'acquisto, con esclusione dei **Sistemi di guida satellitare**, così come riportato dalla relativa fattura.

Che cosa non è assicurato

Sono comunque esclusi i danni causati da Fenomeno Elettrico, anche se richiamata nella Scheda Riepilogativa la garanzia aggiuntiva.

Se è stata richiamata nella Scheda Riepilogativa la garanzia Macchine Agricole, la presente estensione di garanzia non è operante limitatamente ai mezzi agricoli indicati nell'elenco relativo alla citata garanzia.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di una somma massima pari al 30% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alla Partita "Macchinari, Attrezzature e Arredamento", con il massimo di 100.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alla Partita "Macchinari, attrezzature e arredamento", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile;

4. **Carburanti stoccati in cisterne interrate e non;**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di una somma massima pari al 10% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alla Partita "Merci" e "Merci in aumento" (se riportata nella Scheda riepilogativa con la relativa somma assicurata per i rispettivi mesi), con il massimo di 10.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle Partite "Merci" e "Merci in aumento", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

5. **Api, arnie e miele in esse contenuto, se provocati esclusivamente dagli eventi previsti al precedente art. 1.1a "Rischi assicurati".**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di un limite indennizzo di 1.500,00 euro per sinistro.

6. **Macchine agricole a sensi dell'art. 57 del Codice della Strada lett. a) punto 3) non targate e lett. b) targate e non targate, di proprietà, il tutto posto all'esterno dell'azienda agricola assicurata ed entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, esclusivamente in seguito a sinistro causato esclusivamente dagli eventi previsti all'art. 1.1a "Rischi assicurati".**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di una somma massima pari al 30% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alla Partita "Macchinari, Attrezzature e Arredamento", con il massimo di 100.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alla Partita "Macchinari, attrezzature e arredamento", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

7. **Animali assicurati con la Partita Bestiame per lesioni o traumi subiti, anche indirettamente, in conseguenza di altro danno indennizzabile a termini di polizza.**

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia è operante esclusivamente per il bestiame bovino, suino e ovino, di proprietà dell'Assicurato, fino ad un importo massimo di Euro 10.000,00 per annualità assicurativa, con l'applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

- C) In caso di sinistro indennizzabile a termini della "Garanzia Incendio e altri eventi" Generali Italia rimborsa le spese sostenute per:



1. Demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del sinistro, e le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro, con l'esclusione:
 - dei residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni;
 - dei danni subiti da Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari al 10% dell'indennizzo liquidato.

2. Rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese le spese di smontaggio e montaggio, quanto assicurato alle Partite "Merci" e "Merci in aumento" (se riportata nella Scheda riepilogativa con la relativa somma assicurata per i rispettivi mesi) e "Macchinari, attrezzature, arredamento", se non danneggiati o parzialmente danneggiati, se la loro rimozione è indispensabile per la riparazione dei fabbricati assicurati o degli stessi.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari a 10.000,00 euro per sinistro.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle Partite "Macchinari, attrezzature e arredamento", "Merci" e "Merci in aumento", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

3. Rimuovere, depositare e ricollocare quanto previsto nella definizione di "Arredamento Abitazione", quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dell'Abitazione dell'Assicurato danneggiata, se assicurata la Partita "Macchinari, attrezzature e arredamento" compreso "Arredamento abitazione".

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari a 3.000,00 euro per sinistro.

4. Il soggiorno in albergo o in altra abitazione durante il tempo necessario al ripristino dell'Abitazione dell'Assicurato, se assicurata la relativa Partita, danneggiata e resa inabitabile. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dell'abitazione **danneggiata dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione della stessa**, se assicurata la Partita "Abitazione" o la Partita "Fabbricato con foraggio" compresa Abitazione adiacente.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari a 150,00 euro al giorno con il limite di 3.000,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa.

5. La riparazione della recinzione dell'azienda agricola danneggiata da intrusione di bestiame di proprietà di terzi, anche non in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della Garanzia Incendio e altri eventi.

Che cosa non è assicurato

Sono comunque esclusi i danni alle recinzioni dovuti ad intrusione di bestiame di proprietà di terzi conseguenti a uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, grandine e trombe d'aria, sovraccarico neve, terremoto, alluvione e inondazione, anche se sono richiamate nella Scheda Riepilogativa le relative garanzie aggiuntive.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari a 1.500,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

6. I danni subiti da alberi ornamentali posti all'interno dell'azienda agricola esclusivamente a seguito di sinistro causato dagli eventi previsti all'art. 1.1a Rischi assicurati.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari a 3.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

7. Il noleggio di macchine o rimorchi agricoli quando tali spese si rendono necessarie a seguito di danneggiamento di analoghi beni assicurati nella Partita "Macchinari, attrezzature e arredamento" il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene massimo per 30 giorni dal verificarsi del sinistro con il limite di 5.000,00 euro per sinistro.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alla Partita "Macchinari, attrezzature e arredamento", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.



8. Il ricovero del bestiame assicurato presso terzi per il tempo necessario al ripristino dei fabbricati assicurati e resi inagibili dal sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di una somma massima pari al 10% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alle Partite "Bestiame" e "Bestiame in aumento" (se riportata nella Scheda riepilogativa con la relativa somma assicurata per i rispettivi mesi), con il massimo di 10.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle Partite "Bestiame" e "Bestiame in aumento", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

9. La riparazione o il rimpiazzo con altri beni nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali di Supporti di Dati danneggiati a seguito del sinistro, e la riparazione o ricostruzione di Archivi.

Che cosa non è assicurato

Per Archivi e Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei dati in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite indennizzo pari al 5% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa alla Partita "Macchinari, attrezzature e arredamento" con il massimo di 4.000,00 euro per sinistro e annualità assicurativa.

10. Lo smassamento dei Cumuli di foraggio assicurato nella specifica Partita, colpito da sinistro di fermentazione o autocombustione.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione dello Scoperto del 5% per sinistro e fino a concorrenza di una somma massima pari al 10% della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa per le Partite "Foraggio" e "Foraggio in aumento" (se riportata nella Scheda riepilogativa con la relativa somma assicurata per i rispettivi mesi).

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle Partite "Foraggio" e "Foraggio in aumento", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

11. Gli oneri che il Contraente deve versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di una somma massima pari al 3% dell'indennizzo liquidato con il massimo 25.000,00 euro per sinistro.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle rispettive Partite "Abitazione", "Fabbricati" e "Fabbricati con foraggio", ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

12. L'onorario di progettisti e consulenti, resosi necessario a supporto della ricostruzione o del ripristino di beni assicurati distrutti o danneggiati, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di una somma massima pari al 3% dell'indennizzo liquidato con il massimo 10.000,00 euro per sinistro.

A nessun titolo Generali Italia è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella assicurata alle Partite attivate, ad eccezione del caso previsto all'art. 1914 del Codice Civile.

Sono compresi i guasti arrecati ai beni assicurati durante le azioni poste in essere per impedire o arrestare il sinistro da parte di terzi, del Contraente e/o dell'Assicurato o eseguite per ordine di Pubbliche Autorità.

Art. 1.2 Beni Assicurati

Sono assicurati, se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili o immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:



- “Fabbricato”
- “Fabbricato con Foraggio”
- “Abitazione”
- “Macchinari attrezzature e arredamento”
- “Merci”
- “Serre”
- “Colture in serra”
- “Bestiame”
- “Foraggio”
- “Impianti di energia rinnovabile”
- “Impianti di produzione arboree e arbustive e reti”

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa.

La somma assicurata alle Partite “Merci”, “Foraggio”, “Bestiame”, deve intendersi aumentata della somma relativa a “Merci in aumento”, “Foraggio in aumento”, “Bestiame in aumento”, se assicurate e quindi riportate nella Scheda riepilogativa per i rispettivi mesi.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia “Foraggio” e “Foraggi in aumento” è prestata con applicazione dello Scoperto e del limite di indennizzo per Cumulo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Art. 1.3 Rischio locativo

La forma di Garanzia “Rischio locativo” è attivabile per i Fabbricati, Fabbricati con foraggio e Abitazione tenuti in locazione dall'Assicurato. In tal caso la garanzia per tali Partite opera, fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile a seguito di incendio, esplosione, scoppio ai locali.

Rimane ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini tutti previsti dell'art. 1.8 “Assicurazione parziale e deroga proporzionale” delle “Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi”.

• FOCUS: ARTICOLI C.C. DI RIFERIMENTO

- a. art.1588 C.C. (Perdita e deterioramento della cosa locata), che prevede la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento dell'immobile che sono stati provocati da un incendio quando non provi sia accaduto per causa a lui non imputabile (oppure che è stato cagionato da persone da lui ammesse anche temporaneamente al godimento dell'immobile locato);
- b. art.1589 C.C. (Incendio di cosa assicurata), che disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, è assicurato;
- c. art.1611 C.C. (Incendio di casa abitata da più inquilini), che disciplina i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, è abitato da più conduttori/inquilini.

Art. 1.4 Abitazione adiacente

La definizione di Fabbricati contenenti foraggio è integrata dalla definizione di Abitazione adiacente se la distanza tra i due immobili è inferiore a 10 metri. In questo caso, le due tipologie di Fabbricato si considerano come un unico rischio e **si intendono assicurati nella Partita “Fabbricati contenenti foraggio”** (rischio più elevato).

Art. 1.5 Rottura lastre

Generali Italia, se indicata nella Scheda Riepilogativa la relativa somma assicurata, indennizza i danni di rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre relativamente:

- alle spese di riparazione o di sostituzione delle lastre danneggiate;
- alle spese di sostituzione delle lastre distrutte con altre nuove o equivalenti per caratteristiche;

comprendenti delle spese di trasporto, rimozione e installazione, **con l'esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.**

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1.8 “Assicurazione parziale e deroga proporzionale” delle “Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi”.

Che cosa non è assicurato



La garanzia non opera per i danni derivanti da:

- **vizio di costruzione;**
- **difettosa installazione;**
- **manca di manutenzione;**
- **operazioni di rimozione o di trasloco** delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

Sono **esclusi i danni alle Serre.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza della somma assicurata e del limite di indennizzo per singola lastra indicati nella Scheda Riepilogativa.**

Sono compresi anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati dalla rottura delle lastre fino alla concorrenza del 50% dell'indennizzo dovuto per le suddette spese.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono sempre esclusi i danni di seguito elencati:

A. Danni:

- A.1 direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;**
- A.2 che si verificano in conseguenza di una insurrezione se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tale evento;**
- A.3 che si verificano in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che può aver contribuito a provocare il sinistro.**

B. Danni causati da:

- 1. dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;**
- 2. mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, allagamento, eruzioni vulcaniche, maremoti;**
- 3. bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;**
- 4. inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;**
- 5. perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.**

C. Danni conseguenti a smarrimento o furto dei beni assicurati se/quando avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

D. Danni a Macchinari, attrezzature e arredamento nei quali si è verificato uno scoppio se questo è dovuto a difetto di materiale, usura, corrosione.

E. da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un danno Materiale e diretto alle stesse.

Se l'Atto Cyber o l'Incidente Cyber sono causa di altri eventi risarcibili a termini di polizza, Generali Italia è



obbligata esclusivamente per i danni materiali e diretti a tutti i beni assicurati conseguenti da questi ultimi.

Art. 2.2 Esclusioni riferite a determinati beni

L'assicurazione non è operante per i seguenti beni:

- A. Fabbricati, Macchinari, attrezzature e arredamento, Impianti di energia rinnovabile, Macchine elettroniche** in uso all'Assicurato, **rientranti in contratti di leasing** se già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
- B. Merci, Foraggio e Bestiame** caricati su mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- C. Impianti di energia rinnovabile** assicurati con polizza specifica o di **potenza superiore a 50 kWp**;
- D. linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio**;
- E.** fabbricati di qualunque genere e tipologia costruttiva, comprese tettoie, di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, **danneggiati nelle strutture portanti, pericolanti, incompleti nelle coperture ed in generale in oggettivo stato di abbandono o rovina**, compreso il relativo contenuto;
- F. Macchine elettroniche e Robot automatizzati di mungitura a box singolo** se assicurati nel Modulo Protezione Digitale;



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Salve le deroghe previste per le estensioni e le garanzie opzionali, **sono sempre esclusi i danni di seguito elencati:**

- A. Danni causati da:**
 - 1. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
 - 2. terremoto, alluvioni e inondazioni.
- B. Danni da fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.**
- C. Danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di:**
 - 1. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - 2. di fuoriuscita del fluido frigorigeno;**anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.**
- D. Danni di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti.**
- E. Danni causati al Bestiame e alle Colture in serra da:**
 - 1. mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
 - 2. mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - 3. asfissia o intossicazione al bestiame anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ad eccezione di quelli causati da sviluppo di fumi, gas e vapori, se provocati dagli eventi previsti al precedente art. 1.1a Rischi assicurati che hanno colpito i beni assicurati o altri beni posti nell'ambito di 20 metri dagli stessi.

Art. 3.2 Limiti di copertura riferiti a determinati beni

Salve le deroghe previste per le estensioni e le garanzie opzionali, **sono sempre esclusi i danni ai beni di seguito elencati:**

- 1. **Raccolte e collezioni, Oggetti pregiati, Valori e preziosi**, salvo quanto diversamente specificato art. 1.1b "Rischi assicurati aggiuntivi sempre operanti";
- 2. **aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore** e/o altri mezzi abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, salvo quanto indicato nel precedente art. 1.1b "Rischi assicurati aggiuntivi sempre operanti";
- 3. **terreno, alberi, piante** e loro frutti, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi in genere, salvo quanto diversamente previsto nella presente "Garanzia Incendio e altri eventi";
- 4. **Sistemi di guida satellitare** quando installati su Macchine agricole.





Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

L'assicurazione vale in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Come opera la copertura

Art. 5.1 Caratteristiche delle costruzioni

I fabbricati assicurati si intendono distinti in tre classi in relazione alle caratteristiche costruttive ed ai materiali impiegati per la loro costruzione:

Classe 1: Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, solai, pareti esterne, coperture e strutture portanti del tetto comunque costruite. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi in tale classe i fabbricati e/o le tettoie aventi pareti esterne e/o coperture del tetto in: fibrocemento, pannelli metallici e pannelli con superfici esterne in materiali incombustibili e coibentazione interna. (pannelli "sandwich").

Sono, comunque, esclusi i fabbricati e/o le tettoie con coperture in materiale plastico definiti nella classe 3 e le Serre.

Classe 2: Fabbricati e/o tettoie con strutture portanti verticali in materiali combustibili; solai, pareti esterne, coperture e strutture portanti del tetto comunque costruite.

Sono, comunque, esclusi i fabbricati e/o le tettoie con coperture in materiale plastico definiti nella classe 3 e le Serre.

Classe 3: Manufatti con tetto a sagoma curva, aventi strutture portanti in materiali incombustibili, con coperture del tetto in materiale plastico con o senza coibentazione interna. Sono escluse le Serre.

Art. 5.2 Tolleranze

1. CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:

- i soppalchi e le porzioni di fabbricato la cui area non supera il 20% dell'area coperta del fabbricato stesso;
- i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della rispettiva superficie delle pareti e della copertura del tetto;
- i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura del tetto, costruite in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, con l'esclusione di quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;
- i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, se rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

2. MATERIALI ESPLODENTI, MATERIALI INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

L'esistenza di esplosivi, di infiammabili e di merci speciali influisce sulla valutazione del rischio e quindi deve essere espressamente dichiarata in polizza.

È tollerata l'esistenza, senza necessità di esplicita dichiarazione in polizza, anche se utilizzati nei processi produttivi, di:

- 1 kg di esplosivi;
- 500 kg di infiammabili;
- 1500 kg di carburanti ad uso agricolo posti in serbatoi all'interno dei fabbricati assicurati;
- carburanti ad uso agricolo posti in serbatoi non interrati se:
 - distanti almeno 20 metri dai fabbricati assicurati;
 - di capacità non superiore a 10.000 litri;
 - realizzati in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Non rientrano nella determinazione dei quantitativi sopra citati gli Infiammabili e i carburanti posti in serbatoi interrati, e i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.





Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 6.1 Garanzie opzionali

Ricorso Terzi

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Incendio, Esplosione o Scoppio che ha colpito i beni assicurati, comprese le "Macchine elettroniche" ed i "Robot automatizzati di mungitura a box singolo", anche se assicurati separatamente nel "Modulo Protezione Digitale";

L'assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e dei fornitori dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- alle cose dei clienti dell'agriturismo non consegnate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle seguenti persone, in quanto non considerati terzi:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto, i genitori e i figli dell'Assicurato e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica che risulta dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società le quali - rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, e gli amministratori delle medesime.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 10% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

Danni indiretti a forfait

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della "Garanzia Incendio e altri eventi" del Modulo Protezione Attività, l'indennizzo - calcolato per ciascuna Partita presa separatamente - sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione, sospensione od intralcio dell'attività, della percentuale indicata nella Scheda Riepilogativa.

Esempio con ipotesi di indennizzo a forfait pari al 20%

Somma assicurata Garanzia Incendio Partita "Fabbricato": euro 100.000

Indennizzo danni materiali e diretti: euro 90.000

Indennizzo forfettario per danni indiretti: euro 18.000 (pari al 20% di euro 90.000)

Indennizzo totale effettivo: euro 108.000 (pari a euro 90.000 + euro 18.000)

Spese di demolizione e sgombero

Generali Italia, in eccedenza al limite di indennizzo previsto art. 1.1b Rischi assicurati aggiuntivi sempre operanti e fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa, rimborsa:

- le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, i residui del sinistro indennizzabile ai sensi "Garanzia Incendio e altri eventi";
- le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi;

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del 30% del massimale assicurato.



- le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, compreso smontaggio e montaggio, quanto assicurato alle Partite "Macchinari, Attrezzature, Arredamento" e "Merci" assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati.

Che cosa non è assicurato

La presente garanzia **non opera** per la Partita "Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti".

Per questa garanzia **non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi"**.

Bestiame in Alpeggio

Generali Italia indennizza, nei limiti della somma assicurata alla Partita "Bestiame", i danni materiali e diretti al bestiame assicurato da:

- incendio,
- fulmine,
- caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate, droni di proprietà di terzi;

quando lo stesso si trovi in alpeggio stagionale ed anche durante il tragitto sulle strade che ad esso conducono.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia e del limite di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Asfissia bestiame

A parziale deroga **art. 3.1 Limiti di copertura**, Generali Italia risponde dei danni da asfissia se colpisce gli animali assicurati, in conseguenza di:

- eventi indennizzabili a termini della Garanzia Incendio e altri eventi;
- guasti o rotture degli impianti di ricambio forzato dell'aria e/o degli impianti di riscaldamento/climatizzazione a servizio dei fabbricati assicurati.

Come opera la copertura

La garanzia è prestata solo se:

- a) esiste un gruppo elettrogeno ad avviamento automatico, in grado di alimentare tutte le utenze degli impianti di ricambio forzato dell'aria e/o dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione per almeno 5 ore, nel caso di mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica.
- b) esiste un avvisatore automatico ottico e acustico atto a comunicare le anomalie funzionali degli impianti di ricambio forzato dell'aria e/o dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione al personale costantemente presente nell'ambito dell'azienda assicurata;
- c) al momento del sinistro esistono e sono funzionanti impianti di segnalazione che consentono di comunicare l'anomalia funzionale dei sopradetti impianti in caso di assenza del personale in loco, al fine di prevenire o limitare il danno.

Che cosa non è assicurato

La **garanzia non opera** per i danni:

- causati da **mancata o anormale fornitura di energia elettrica** da parte dell'azienda erogatrice;
- causati da guasti o rotture degli **impianti mobili di: aerazione, riscaldamento, climatizzazione**;
- determinati da **usura**, deterioramento, corrosione e incrostazione degli impianti di ricambio forzato dell'aria e/o degli impianti di riscaldamento/climatizzazione;
- causati da **inondazione, alluvione, allagamento, frane, movimenti del terreno**;
- dovuti a **difetti di materiale e/o di costruzione/installazione degli impianti di ricambio forzato dell'aria e/o degli impianti di riscaldamento/climatizzazione** a servizio dei fabbricati assicurati;
- causati dalla **mancanza di manutenzione** prevista dal costruttore e consigliata dall'installatore;
- causati da **roditori agli impianti di ricambio forzato dell'aria e/o degli impianti di riscaldamento/climatizzazione, compresi i cavi di alimentazione degli stessi**.

Ci sono limiti di copertura

Se al momento del sinistro l'impianto di segnalazione dell'anomalia indicato alla lett. c) non era correttamente funzionante o non regolarmente attivato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di



uno Scoperto pari al 25% con il minimo di 5.000,00 euro.

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Folgorazione bestiame

Generali Italia indennizza, nei limiti della somma assicurata, i danni diretti e materiali causati al bestiame assicurato:

- da folgorazione dovuta a guasti di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica, **se tali impianti sono efficacemente collegati a terra.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia e del limite di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Mancato condizionamento ambientale per Colture in serra

A parziale deroga art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. E punto 1, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle **Colture in serra** assicurate a causa di mancato o anormale condizionamento dell'ambiente conseguente a mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica **se tali circostanze sono conseguenti a eventi indennizzabili a termini della "Garanzia Incendio e altri eventi"**.

Come opera la copertura

La garanzia è prestata solo se:

- esiste un impianto/attrezzatura/macchinario sostitutivo di emergenza per il condizionamento della temperatura o, nel caso di mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, un gruppo elettrogeno ad avviamento automatico;
- esiste un avvisatore automatico ottico e acustico atto a comunicare le anomalie funzionali degli impianti, al personale costantemente presente nell'ambito dell'azienda assicurata; in caso di assenza del personale in loco la garanzia è operante se la segnalazione dell'anomalia è in grado di innescare l'intervento immediato del personale stesso per prevenire o limitare il danno.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni da mancato condizionamento ambientale dovuti agli eventi previsti art.3.1 "Limiti di copertura" lett. A punto 1, ovvero agli atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e del limite di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Resta convenuto che Generali Italia non paga complessivamente nel corso dell'annualità assicurativa, qualunque sia il numero di sinistri verificatisi, somma maggiore di quella assicurata alla Partita "Colture in serra".

Trasporto merci e/o foraggio

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Merci assicurate, durante eventuali trasporti effettuati a mezzo carri o carretti trainati, dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, se il tutto avviene nell'ambito dell'area privata di proprietà o in uso all'Assicurato.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni:

- provocati da Eventi atmosferici anche se attivata la relativa Garanzia;
- occorsi durante le operazioni di carico e scarico.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia e del limite di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Autocombustione del foraggio

Ad integrazione di quanto previsto art. 1.1a Rischi assicurati, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti al foraggio assicurato da autocombustione.

Come opera la copertura

La garanzia opera solo se:



- sono trascorsi almeno 15 (quindici) giorni dalla data di effetto della presente polizza;
- lo stoccaggio del foraggio viene effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse le muffe, l'imputridimento e la marcescenza del foraggio.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa.

Contaminazione di vini e mosti

Generali Italia indennizza i danni materiali a Vini e Mosti conseguenti ad inquinamento di natura accidentale, per tale intendendosi qualsiasi mescolanza fra essi ed altra sostanza (esclusa l'acqua piovana e l'aria) tale da renderli inutilizzabili.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi:

- i danni causati da:
 - a) errori di manovra, negligenza, imperizia;
 - b) vizio proprio delle merci compresi, quindi, tutti i danni da inquinamento provocati da elementi inquinanti presenti nelle uve anteriormente alla loro immissione nelle cisterne, e/o nelle condotte di proprietà dell'Assicurato;
 - c) da intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi o adozione delle misure atte a prevenire o contenere l'inquinamento o l'alterazione del prodotto.
- i danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati da:
 - d) stillicidio, corrosione od usura, dovuti ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
 - e) dispersione del liquido assicurato;
 - f) corrosioni elettrochimiche anche se causano inquinamento del prodotto;
 - g) determinati da persone non alle dipendenze dell'Assicurato.

Sono inoltre esclusi:

- le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione;
- qualunque danno indiretto quale mancanza di reddito commerciale od industriale o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia e del limite di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Come opera la copertura

Le misure di sicurezza e di prevenzione devono necessariamente essere conformi alle leggi se previste e in ogni caso ai criteri di normale diligenza.

Generali Italia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ad integrazione delle condizioni di polizza, resta convenuto che l'indennizzo del sinistro comprende le spese di trattamento e trasporto del prodotto o, se questo è totalmente irrecuperabile rispetto alla sua normale utilizzazione, il suo valore aumentato dei diritti doganali e/o fiscali che fossero dovuti all'Erario.

Valutazione al prezzo di vendita (Selling price)

Generali Italia, a parziale deroga dell'art. 1.6 "Valore dei beni assicurati" e dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi", in caso di sinistro che ha danneggiato merci vendute in attesa di consegna, indennizza le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna.

Se il prezzo di vendita convenuto supera il corrispondente valore di mercato, si applica quest'ultimo.

Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente estensione di garanzia è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'eventuale applicazione del disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione di garanzia è operante solo se:



- a) le merci danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti merci illese;
- b) l'avvenuta vendita risulta comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

La presente estensione di garanzia non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti.

Danni da movimentazione interna

Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da rotture o danneggiamenti accidentali occorsi in seguito ad operazioni di carico, scarico, spostamento, riordino o sistemazione effettuate nell'ambito dell'azienda assicurata, sia mediante mezzi meccanici che manualmente; resta tuttavia inteso e convenuto che Generali Italia è obbligata solamente se le rotture ed i danneggiamenti avvengano in occasione delle operazioni di cui sopra e sono visibili esteriormente anche se l'imballo non presenta segni di danneggiamento.

Ci sono limiti di copertura

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo per annualità assicurativa indicata nella Scheda Riepilogativa.

La presente garanzia non è operante per la Partita "Merci" limitatamente ai rischi assicurati con la garanzia Trasporto Merci e/o Foraggio se richiamata nella Scheda Riepilogativa.

Estensione Veicoli dei Clienti dell'Agriturismo

Sono assicurati - se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate - i "Veicoli dei Clienti dell'agriturismo", sottotetto o all'aperto, all'interno delle aree destinate a parcheggio dell'Agriturismo nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia indennizza i soli danni materiali e diretti, in conseguenza degli eventi previsti all'art.1.1a Rischi assicurati.

Se al momento del sinistro i veicoli distrutti o danneggiati risultano assicurati per rischi previsti dalla presente garanzia con polizze stipulate dai singoli proprietari dei veicoli, si conviene che è considerata assicurazione principale la polizza del proprietario dell'autoveicolo e che il presente contratto è operante soltanto per la parte di danno che eventualmente eccede i valori coperti dall'assicurazione principale predetta.

Generali Italia non paga per uno o più sinistri che avvengano nel corso dello stesso periodo di assicurazione, un importo superiore a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.

L'assicurazione è prestata in base al costo di riparazione o ricostruzione.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

EVENTI ATMOSFERICI

Eventi atmosferici (vento e grandine)

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi i danni ad installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiere e camini, causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, grandine e trombe d'aria.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni subiti da:

- a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- b) gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- c) Merci e Foraggio all'aperto;
- d) Macchinari, attrezzature e arredamento, Macchine elettroniche, il tutto posto all'aperto se non stabilmente fissato per uso e destinazione;
- e) capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, e da quanto in essi contenuto;



- f) serramenti, vetrate e lucernari in genere, tende e/o teloni sia fissi che mobili, se non sono derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- g) Macchine elettroniche se assicurate con il Modulo Protezione Digitale;
- h) beni assicurati anche se verificatisi a seguito di vento e grandine, causati da:
 1. smottamento, cedimento o franamento del terreno;
 2. infiltrazione, umidità, stillicidio;
 3. mareggiata o penetrazione di acqua marina.

Ci sono limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni a:

- i) impianti solari termici o fotovoltaici, insegne per effetto della grandine;
- j) Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti;
- k) Serre e da quanto in esse contenuto;
- l) coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento,

nonché i danni:

- m) verificatisi all'interno dei fabbricati ed a quanto in essi contenuto, anche se causati da bagnamento, se non sono avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza del vento e della grandine;
- n) verificatisi all'interno dei fabbricati ed a quanto in essi contenuto, se le coperture dei fabbricati sono realizzate esclusivamente in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento;
- o) anche se verificatisi a seguito di vento e grandine, causati da:
 1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 2. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 3. gelo, sovraccarico di neve.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

In relazione alla scelta di liquidazione con scoperto e minimo variabile in funzione della velocità del vento, per ogni Sinistro afferente a ciascuna ubicazione censita in polizza si applica per i danni conseguenti a uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute e trombe d'aria uno scoperto e un minimo differenziato in base alla velocità del vento rilevata da Radarmeteo S.r.l. nei termini indicati nella sottostante tabella.

Velocità del vento	Scoperto e minimo per fabbricati non aperti su uno o più lati e beni in essi contenuti o all'aperto se assicurati	Scoperto e minimo per fabbricati aperti su uno o più lati e beni in essi contenuti se assicurati
fino a 19 km/h	scoperto 30% con minimo di € 5.000	scoperto 30% con minimo di € 5.000
da 20 a 38 km/h	scoperto 30% con minimo di € 3.000	scoperto 30% con minimo di € 4.000
da 39 a 61 km/h	scoperto 20% con minimo di € 2.000	scoperto 20% con minimo di € 3.000
da 62 a 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 1.500	scoperto 10% con minimo di € 3.000
oltre 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 1.000	scoperto 10% con minimo di € 2.000

Per le combinazioni indicate in tabella riferite a velocità del vento pari o superiore a 39 km/h opera un massimo di scoperto di € 100.000,00 per ogni Sinistro afferente a ciascuna ubicazione censita in polizza.

Inoltre, in caso di evento che colpisce contemporaneamente sia fabbricati aperti su uno o più lati che fabbricati non aperti la liquidazione del sinistro avviene con applicazione sul danno complessivo dello scoperto e del minimo previsto per i fabbricati aperti su uno o più lati.



Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa



Per la verifica della velocità del vento **Generali Italia e il Contraente convengono di utilizzare e di accettare come vincolanti i dati ufficiali forniti da Radarmeteo S.r.l. relativi all'area individuata dalle coordinate geografiche (latitudine e longitudine)** come indicato nella Scheda Riepilogativa per ogni ubicazione. Generali Italia mette a disposizione del Contraente/Assicurato tali dati certificati da Radarmeteo S.r.l. all'atto della proposta di liquidazione.

Esempio

Importo del Valore del Danno valutato in euro 20.000 ad un fabbricato aperto su uno o più lati;
Velocità del Vento rilevata da Radar Meteo S.r.l nell'ubicazione danneggiata al momento dell'evento 50 km/h;
Scoperto e minimo applicabile pari al 20% con il minimo di euro 3.000;
Indennizzo: euro 20.000 – 4.000 (applicazione della percentuale di scoperto sul valore del danno in quanto superiore al minimo di scoperto previsto) = euro 16.000.

Sovraccarico neve

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. o) punto 3 della garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati:

- causati da crollo totale o parziale o da deformazione, tale da determinare l'inagibilità dei locali, delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve;
- nonché i conseguenti danni da bagnamento **verificatisi all'interno dei fabbricati ed a quanto in essi contenuto.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

1. **a fabbricati/tettoie ed al contenuto sottostante, nonché ai macchinari** (quali ad esempio serbatoi e silos posti all'esterno per destinazione ed uso), se non conformi alle norme di legge e alle eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione o installazione, o del più recente rifacimento;
2. **ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento** (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed a quanto in essi contenuto;
3. **a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, manufatti in plastica ed a quanto in essi contenuto;**
4. causati da **valanghe e slavine**;
5. subiti da **grondaie, pluviali, vetrate e lucernari**, se non sono stati originati dal crollo totale o parziale o da collasso del tetto o delle pareti;
6. agli **Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti**;
7. alle **Serre** ed a quanto in esse contenuto;
8. alle **Macchine Elettroniche** ed ai **Robot automatizzati di mungitura a box singolo**, se assicurati con il Modulo Protezione Digitale.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

La presente garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Se il contratto ne sostituisce un altro, la presente garanzia opera durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Eventi atmosferici su coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non contenente amianto

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. l) della Garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati a coperture di **fabbricati di classe 1 e 2** realizzate, **anche non esclusivamente**, in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non contenente amianto, da:

- **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, trombe d'aria.**

Ci sono limiti di copertura

- a) nel caso di coperture realizzate con materiali di diversa natura sovrapposti tra loro, i danni riguardanti: le parti in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non **contenente amianto**, vengono indennizzati con l'applicazione dei **limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa**. Si precisa che per coperture in materiali di diversa natura sovrapposti tra loro non si intendono quelle realizzate in pannelli cd. "sandwich".



- b) nel caso di coperture realizzate **esclusivamente** in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non contenente amianto, i danni sono indennizzati con l'applicazione dei **limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa**.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Si precisa che i limiti di indennizzo espressi in forma percentuale riportati nella Scheda Riepilogativa, specifici per le lett. a) e b) sono applicati al totale della somma assicurata alle Partite "Abitazione", "Fabbricati", "Fabbricati contenenti foraggio".

In relazione alla scelta di liquidazione con scoperto e minimo variabile in funzione della velocità del vento, per ogni Sinistro afferente a ciascuna ubicazione censita in polizza si applica per i danni conseguenti a uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute e trombe d'aria uno scoperto e un minimo differenziato in base alla velocità del vento rilevata da Radarmeteo S.r.l. nei termini indicati nella sottostante tabella.

Velocità del vento	Scoperto e minimo
fino a 19 km/h	scoperto 30% con minimo di € 5.000
da 20 a 38 km/h	scoperto 30% con minimo di € 3.000
da 39 a 61 km/h	scoperto 20% con minimo di € 2.000
da 62 a 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 1.500
oltre 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 1.000

Inoltre, in caso di evento che colpisce contemporaneamente fabbricati di diversa tipologia (fabbricati aperti su uno o più lati, fabbricati non aperti, coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento non contenente amianto), la liquidazione del sinistro avviene con applicazione sul danno complessivo dello scoperto e del minimo più alto tra quelli previsti per i beni danneggiati



Che obblighi ho? **Quali obblighi ha l'impresa**

Per la verifica della velocità del vento **Generali Italia e il Contraente convengono di utilizzare e di accettare come vincolanti i dati ufficiali forniti da Radarmeteo S.r.l. relativi all'area individuata dalle coordinate geografiche (latitudine e longitudine)** come indicato nella Scheda Riepilogativa per ogni ubicazione. Generali Italia mette a disposizione del Contraente/Assicurato tali dati certificati da Radarmeteo S.r.l. all'atto della proposta di liquidazione.

Eventi atmosferici su coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto

A parziale deroga di quanto riportato alla lett. l) della Garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati a coperture di **fabbricati di classe 1 e 2** realizzate, anche non esclusivamente, in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto, da:

- **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, trombe d'aria.**

Ci sono limiti di copertura

- a) nel caso di coperture realizzate con materiali di diversa natura sovrapposti tra loro, i danni riguardanti: le parti in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto, vengono indennizzati **con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa**. Si precisa che per coperture in materiali di diversa natura sovrapposti tra loro non si intendono quelle realizzate in pannelli cd. "sandwich".
- b) nel caso di coperture realizzate **esclusivamente** in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto, i danni vengono indennizzati **con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa**.



Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Si precisa che i limiti di indennizzo espressi in forma percentuale riportati nella Scheda Riepilogativa, specifici per le lett. a) e b) si intendono applicati al totale della somma assicurata alle Partite "Abitazione", "Fabbricati", "Fabbricati contenenti foraggio".

In relazione alla scelta di liquidazione con scoperto e minimo variabile in funzione della velocità del vento, per ogni Sinistro afferente a ciascuna ubicazione censita in polizza si applica per i danni conseguenti a uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute e trombe d'aria uno scoperto e un minimo differenziato in base alla velocità del vento rilevata da Radarmeteo S.r.l. nei termini indicati nella sottostante tabella.

Velocità del vento	Scoperto e minimo
fino a 19 km/h	scoperto 30% con minimo di € 5.000
da 20 a 38 km/h	scoperto 30% con minimo di € 3.000
da 39 a 61 km/h	scoperto 20% con minimo di € 2.000
da 62 a 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 1.500
oltre 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 1.000

Inoltre in caso di evento che colpisce contemporaneamente fabbricati di diversa tipologia (fabbricati aperti su uno o più lati, fabbricati non aperti, coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto), la liquidazione del sinistro avviene con applicazione sul danno complessivo dello scoperto e del minimo più alto tra quelli previsti per i beni danneggiati



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Per la verifica della velocità del vento **Generali Italia e il Contraente convengono di utilizzare e di accettare come vincolanti i dati ufficiali forniti da Radarmeteo S.r.l. relativi all'area individuata dalle coordinate geografiche (latitudine e longitudine)** come indicato nella Scheda Riepilogativa per ogni ubicazione. Generali Italia mette a disposizione del Contraente/Assicurato tali dati certificati da Radarmeteo S.r.l. all'atto della proposta di liquidazione.

Grandine su fragili

A parziale deroga di quanto riportato alle lett. f), i) ed l) della Garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati da **Grandine** a:

- a) serramenti, insegne, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere;
- b) coperture in lamiera metallica, in materiale plastico, in fibrocemento anche contenente amianto;
- c) impianti solari termici o fotovoltaici.

Che cosa non è assicurato

Sono comunque sempre esclusi i danni subiti dalle Serre e da quanto in esse contenuto e dagli **Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti**.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e del limite di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Eventi atmosferici su Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti

A parziale deroga di quanto riportato al punto j) della Garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ad **Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti** causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, grandine e trombe d'aria**.

Sono compresi anche i danni materiali subiti da **alberi, piante arbustive ed erbacee di qualunque genere, astoni, barbatelle, talee, piante madri e coltivazioni floreali e agricole in genere, solo se conseguenti a danni materiali e diretti occorsi alle strutture di sostegno o di protezione** (pali, filari e tiranti e/o reti antigrandine) **indennizzabili a**



termini della presente garanzia.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

1. determinati dall'usura dei fili portanti;
2. causati da sovraccarico di neve.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Relativamente ai danni subiti da alberi, piante arbustive ed erbacee di qualunque genere, astoni, barbatelle, talee, piante madri e coltivazioni floreali e agricole in genere, è previsto un indennizzo fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza per le strutture di sostegno o protezione, con il massimo di 10.000,00 euro, anche se in eccedenza alla somma assicurata alla Partita "Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti".

Generali Italia indennizza, inoltre, fermo il disposto di cui all'art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi" e dell'art.1907 del Codice Civile, le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Garanzia, per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro, e le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro **fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza con il massimo di 2.500,00 euro.**

In relazione alla scelta di liquidazione con scoperto e minimo variabile in funzione della velocità del vento, per ogni Sinistro afferente a ciascuna ubicazione censita in polizza si applica per i danni conseguenti a uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute e trombe d'aria uno scoperto e un minimo differenziato in base alla velocità del vento rilevata da Radarmeteo S.r.l. nei termini indicati nella sottostante tabella.

Velocità del vento	Scoperto e minimo
fino a 19 km/h	scoperto 30% con minimo di € 5.000
da 20 a 38 km/h	scoperto 30% con minimo di € 4.000
da 39 a 61 km/h	scoperto 20% con minimo di € 3.000
da 62 a 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 3.000
oltre 88 km/h	scoperto 10% con minimo di € 2.000



Che obblighi ho Quali obblighi ha l'impresa?

Per la verifica della velocità del vento **Generali Italia e il Contraente convengono di utilizzare e di accettare come vincolanti i dati ufficiali forniti da Radarmeteo S.r.l. relativi all'area individuata dalle coordinate geografiche (latitudine e longitudine)** come indicato nella Scheda Riepilogativa per ogni ubicazione. Generali Italia mette a disposizione del Contraente/Assicurato tali dati certificati da Radarmeteo S.r.l. all'atto della proposta di liquidazione.

Eventi atmosferici su serre

A parziale deroga di quanto riportato al punto k) della Garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Serre assicurate e da quanto in esse contenuto, comprese le Colture in serra se assicurate con la specifica Partita, anche se di proprietà di Terzi, causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate o abbattute, grandine e trombe d'aria.**

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni verificatisi all'interno delle Serre ed ai beni in essi contenute, comprese le colture, se non sono avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza delle avversità atmosferiche richiamate nella Scheda Riepilogativa.

Ci sono limiti di copertura



Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

A parziale deroga di quanto riportato al lett. o) punto 3. della Garanzia Eventi atmosferici, Generali Italia indennizza, altresì, i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve.

Che cosa non è assicurato

Sono, comunque, esclusi i danni da sovraccarico neve a: rivestimenti termici aggiuntivi, impianti ombreggianti, reti antigrandine, il tutto se installato esternamente alle Serre.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- fino a concorrenza del limite di indennizzo pari al 50% della somma totale assicurata alla Partita "Serre" ed alla Partita "Colture in serra", con il massimo di 100.000,00 euro;
- con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro.

EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. A punto 1., Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiono individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici di terrorismo e di sabotaggio.

Generali Italia risponde anche dei danni materiali e diretti ai beni assicurati avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate.

Se l'occupazione supera i 5 (cinque) giorni consecutivi, l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

Che cosa non è assicurato

A. La garanzia è esclusa per i danni di:

1. **furto, rapina**, estorsione e saccheggio, o danni imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
2. **fenomeno elettrico** a macchine e impianti elettrici ed elettronici;
3. **interruzione di processi di lavoro**, mancata o anormale produzione di energia, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, difetti o omissioni di controlli o manovre;
4. **confisca, sequestro, requisizioni** dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
5. **dispersione di liquidi** contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti.

B. La garanzia non opera per i danni:

1. agli **impianti di produzioni arboree e arbustive e reti**;
2. causati ai muri esterni del fabbricato da **imbrattamento**;
3. causati da **avvelenamento** del foraggio, delle scorte e dei prodotti finiti dell'azienda;
4. causati al **bestiame** da avvelenamento, intossicazioni alimentari, deperimento organico per mancata alimentazione, morte o turbe patologiche per mancata assistenza medica e profilattica.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. B, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico ai seguenti beni assicurati:

1. Impianti tecnici al servizio di: Abitazione, Fabbricati, Fabbricati contenenti foraggio, se richiamate nella Scheda Riepilogativa e se **non è richiamato il Rischio Locativo**;
2. Macchinari, Attrezzature e Arredamento, Arredamento abitazione, se richiamati nella Scheda Riepilogativa;
3. Impianti di energia rinnovabile se richiamati nella Scheda Riepilogativa;
4. Serre, se richiamate nella Scheda Riepilogativa.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i beni rientranti nella definizione di Macchine elettroniche.



La garanzia è esclusa per i danni a tubi e valvole elettronici, e a lampade e ad altre fonti di luce, se non sono connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti dei beni assicurati.

La garanzia non opera per i danni:

1. verificatisi **in conseguenza** di prove o di collaudi, esperimenti, e in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
2. **per i quali deve rispondere**, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;
3. **dovuti all'inosservanza** delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
4. **causati da difetti** di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipula della polizza;
5. causati da: **usura**, corrosione, ossidazione, arrugginimento, carenza di manutenzione;
6. causati da acqua - o **sostanze liquide** in genere - ad apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchinari, apparecchi (compresi elettrodomestici), impianti; ubicati al di sotto del piano di campagna.

Ci sono limiti di copertura

In caso di danni subiti dalle componenti elettriche ed elettroniche di macchine, apparecchiature ed elettrodomestici, **in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni**, l'indennizzo è determinato in relazione al "Valore allo stato d'uso" e non verrà riconosciuto il "supplemento d'indennità" calcolato come specificato all'art. 1.7 Determinazione del danno delle "Norme in caso di Sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti, dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Per il terzo sinistro verificatosi nell'annualità assicurativa gli Scoperti e i Minimi sono raddoppiati, per il quarto sinistro sono triplicati. Dal quinto sinistro non si procede alla liquidazione dell'indennizzo.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi

A parziale deroga **dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. D**, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle Merci, contenuti in appositi contenitori, causati dalla rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni:

- a) causati da rottura di contenitori di **capacità inferiore a 100 litri** e/o delle relative valvole od organi di intercettazione;
- b) se conseguenti a stillicidio dovuto a **corrosione, usura, imperfetta tenuta** dei contenitori;
- c) verificatisi in occasione di **lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione**, montaggio o smontaggio, prova o collaudo;
- d) derivanti da **imperizia e/o negligenza**, errata chiusura o apertura di valvole e/o di rubinetti;
- e) causati agli **altri beni assicurati in polizza** dalla dispersione del liquido;
- f) causati da **rottura** di contenitori e/o delle relative valvole od organi di intercettazione, facenti parte di attrezzature e/o macchinari in lavorazione.

Generali Italia **non risponde inoltre delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Nel caso di operatività della garanzia aggiuntiva Eventi sociopolitici sono compresi - in deroga a quanto previsto alla lett. A punto 5. della stessa garanzia - i danni di dispersione derivante dalla rottura dei contenitori, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati, causata da atti dolosi di Terzi, compresi quelli vandalici.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione per sinistro dello Scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro per atti vandalici o dolosi su enti posti all'interno dei fabbricati e del 20% minimo 5.000,00 euro per atti vandalici o dolosi su enti posti all'esterno dei fabbricati e con il limite di indennizzo pari al 60% della somma assicurata per atti vandalici o dolosi su enti posti all'interno dei fabbricati e 50% della somma assicurata per atti vandalici o dolosi su enti posti all'esterno dei fabbricati.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle



“Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi”.

Danni da dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi

A parziale deroga della garanzia "Dispersione di vino, latte, olio e altri liquidi" punto e., Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati agli altri beni assicurati con la presente polizza dalla dispersione di liquidi fuoriusciti da appositi contenitori a causa della rottura accidentale degli stessi, e anche di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett C., Generali Italia indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere, causati da:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della "Garanzia Incendio e altri eventi" che abbiano colpito i beni assicurati;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza, ovvero dei sistemi e impianti di adduzione dell'acqua, o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Come opera la copertura

L'indennizzo viene corrisposto se la mancata o anormale temperatura causi un **deterioramento delle merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo**, come evidenziato dalla certificazione di enti preposti che attestino la distruzione delle merci stesse.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni subiti **da merci caricate** su mezzi di trasporto.

La garanzia non opera per i danni conseguenti a:

- **eventi** per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- **mancata fornitura** di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Merci in refrigerazione con sistemi di controllo

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett C., Generali Italia indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere, causati da:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della "Garanzia Incendio e altri eventi" che hanno colpito i beni assicurati;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza, ovvero dei sistemi e impianti di adduzione dell'acqua, o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La somma assicurata alla presente Garanzia, deve intendersi aumentata della somma relativa a "Merci in refrigerazione con sistemi di controllo in aumento", se assicurata e quindi riportata nella Scheda riepilogativa per i rispettivi mesi.

Come opera la copertura



La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata superiore a 12 ore.

L'indennizzo viene corrisposto se la mancata o anormale temperatura causa un **deterioramento delle merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo**, come evidenziato dalla certificazione di enti preposti che attestano la distruzione delle merci stesse.

I sistemi di controllo dell'impianto devono consentire di rilevare e di segnalare anche in assenza di personale addetto in loco, nonché di certificare, per ciascun banco od armadio o cella frigorifera, la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni subiti **da merci caricate** su mezzi di trasporto.

La garanzia non opera per i danni conseguenti a:

- **eventi** per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- **mancata fornitura** di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Merci in refrigerazione in atmosfera controllata

A parziale deroga **dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett C**, Generali Italia indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in celle frigorifere ad atmosfera controllata causati da:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che determina il deterioramento del prodotto per alterazione della temperatura di conservazione;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;
- c) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della "Garanzia Incendio e altri eventi" che hanno colpito i beni assicurati;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Come opera la copertura

Il Contraente/l'Assicurato deve provvedere alla registrazione, per ciascuna cella, dei seguenti dati:

- 1. temperatura e umidità;**
- 2. percentuale dei componenti della miscela gassosa.**

In caso di anomalie (sinistro) l'Assicurato deve darne immediato avviso, e comunque non oltre il termine di 6 ore, a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni subiti **da merci caricate** su mezzi di trasporto.

La garanzia non opera per i danni conseguenti a:

- **eventi** per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- **mancata fornitura** di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati per ciascun periodo nella Scheda Riepilogativa.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Perdita di qualità del vino in refrigerazione

A parziale deroga **dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett C**, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti da uva, mosti, vini in lavorazione, in invecchiamento o confezionati, posti in refrigerazione in idonei contenitori termici, causati da:

- a) mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;



conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della "Garanzia Incendio e altri eventi" che hanno colpito i beni assicurati;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero e dei dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Come opera la copertura

Per la quantificazione del danno, ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.7 Determinazione del danno delle Norme in caso di Sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi, si fa riferimento al minor valore commerciale che il prodotto ha subito a seguito del sinistro.

Che cosa non è assicurato

La garanzia **non** opera per i danni conseguenti a:

- eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il **costruttore od il fornitore**;
- **mancata** fornitura di **energia elettrica** da parte dell'azienda erogatrice.

Sono esclusi i danni **subiti da merci caricate su mezzi di trasporto**.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti, dei Minimi e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Latte in refrigerazione

In deroga dell'**art. 3.1 "Limiti di copertura" lett C**. Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal latte conservato in refrigerazione, causati da:

- a) mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della "Garanzia Incendio e altri eventi", che hanno colpito i beni assicurati;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero e dei dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Come opera la copertura

Per la quantificazione del danno, ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.7 Determinazione del danno delle Norme in caso di Sinistro Garanzia Incendio e altri eventi si fa riferimento al minor valore commerciale che il prodotto ha subito a seguito del sinistro.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni conseguenti a:

- eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il **costruttore od il fornitore**;
- **mancata** fornitura di **energia elettrica** da parte dell'azienda erogatrice.

Sono esclusi i danni **subiti da merci caricate su mezzi di trasporto**.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia e del limite di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Acqua condotta

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua o altri fluidi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, igienici, tecnici, di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento.

Inoltre, la garanzia copre:

- a) i danni causati da rigurgito fognature a seguito di occlusione di condutture, **esclusa l'occlusione delle reti fognarie pubbliche**;
- b) i danni causati da traboccamento e/o intasamento degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche causato anche da grandine o neve.



Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni causati da:

1. rotture originate da **gelo**;
2. **umidità e stillicidio**;
3. **allagamento** alle merci poste nei locali interrati o seminterrati limitatamente ai danni dovuti a rigurgito di fognatura.

Ci sono limiti di copertura

Per ciascuna tipologia di danno indennizzabile sopra indicata, il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia e dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento a eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallet, scaffalature o ripiani.

Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, ed il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno è comunque indennizzabile con l'applicazione della Franchigia triplicata.

L'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non può in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

Spese di ricerca e riparazione acqua condotta

Relativamente ai fabbricati assicurati per la Garanzia "Acqua condotta" la presente garanzia copre:

- le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti, comprese le relative spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato;
- le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione delle condutture che ha determinato il rigurgito delle fognature con conseguente spargimento di acqua o altri fluidi;
- le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha determinato il traboccamento e/o intasamento degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche con conseguente spargimento di acqua.

Ci sono limiti di copertura

Per ciascuna voce di spesa sopra indicata, il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Rottura di contenitori in vetro

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal prodotto a seguito di rottura accidentale dei contenitori in vetro collocati di capacità inferiore a 100 litri, collocati all'interno dei locali assicurati, e anche all'interno del recinto aziendale, se riparati da tettoia.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per i danni:

- derivanti da **vizio di costruzione**;
- avvenuti in occasione di **riparazioni, rimozioni, traslochi, movimentazione, lavori di straordinaria manutenzione**;
- **ai contenitori che non sono perfettamente integri** ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi".

Espulsione tappi

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti, subiti da vini in bottiglia, comprese le bottiglie ed i tappi di chiusura delle stesse a seguito dell'espulsione accidentale dei tappi di chiusura.

Come opera la copertura



La garanzia è prestata se l'evento risulta riscontrabile su una pluralità di bottiglie ed i beni danneggiati non sono riutilizzabili.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione della Franchigia e del limite di indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa

EVENTI CATASTROFALI

Danni da Terremoto

Generali Italia indennizza, a parziale deroga all'art. 3.1 "Limiti della copertura" lett. A punto 2 e nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa, i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – alle seguenti Partite:

- Terremoto Fabbricato;
- Terremoto Contenuto;

causati da Terremoto **se tali costruzioni si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.**

Le garanzie sono prestate esclusivamente per Fabbricati aventi le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Che cosa non è assicurato

Sono sempre esclusi dalla Garanzia i danni:

- a) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- b) da Inondazione, Alluvione e Allagamento, anche se conseguenti a Terremoto, nonché derivanti da eruzione vulcanica;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se tali circostanze sono connesse al diretto effetto del Terremoto sui beni assicurati;
- d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- f) ai Fabbricati e a quanto in essi contenuto, nel caso di Fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

Sono, inoltre, esclusi dalla Garanzia "Danni da Terremoto" le costruzioni edificate in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza diminuita, per ciascuna Partita assicurata, di una Franchigia di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna Partita, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al "Limite di indennizzo" indicato nella Scheda Riepilogativa.

Caratteristiche costruttive dei locali per i danni da Terremoto

La Garanzia Danni da Terremoto:

- per i locali assicurati opera se gli stessi, nonché l'intera costruzione di cui forma eventualmente parte:
 - non sono in costruzione;
 - si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione;
 - hanno le strutture corrispondenti a quanto dichiarato nella Scheda Riepilogativa: muratura o altro - calcestruzzo prefabbricato - calcestruzzo gettato in opera - acciaio o legno - struttura antisismica;



- per i danni ai beni assicurati contenuti nei locali opera anche se lo stesso non rispetta le condizioni sopra indicate se tali danni non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle medesime.

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive dei locali.

Ci sono limiti di copertura

In caso di Sinistro, se le caratteristiche costruttive dei locali risultano difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa, ai fini della liquidazione si applica quanto segue:

- a) se è indicato nella Scheda Riepilogativa “Struttura antisismica” e risulta, al momento del Sinistro, che il locale assicurato o contenente i beni assicurati non rispetta tali caratteristiche:
 - 1) la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa è:
 - raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture portanti in calcestruzzo prefabbricato - calcestruzzo gettato in opera - acciaio o legno”.
 - quadruplicata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture portanti in muratura o altro”.
 - 2) il limite di indennizzo previsto nella Scheda Riepilogativa è ridotto di un ulteriore 5% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture portanti in calcestruzzo prefabbricato - calcestruzzo gettato in opera - acciaio o legno” o del 20% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture in muratura o altro”.
- b) se è indicato nella Scheda Riepilogativa “Strutture in calcestruzzo prefabbricato - calcestruzzo gettato in opera - acciaio o legno” e risulta, al momento del Sinistro, che il locale assicurato o contenente i beni assicurati non rispetta tali caratteristiche:
 - 1) la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa è raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture in muratura o altro”.
 - 2) il limite di indennizzo previsto nella Scheda Riepilogativa è ridotto di un ulteriore 15% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture in muratura o altro”.

Danni da Alluvione e Inondazione

Generali Italia indennizza, a parziale deroga all'art. 3.1 “Limiti della copertura” lett. A punto 2 e nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa, i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – alle seguenti Partite:

- Alluvione Fabbricato;
- Alluvione Contenuto;

causati da Alluvione e Inondazione anche conseguenti a Terremoto.

Che cosa non è assicurato?

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se tali circostanze sono connesse al diretto effetto dell'Inondazione o dell'Alluvione, sui beni assicurati;
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all'evento;
- d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- e) a beni mobili all'aperto o contenuti in fabbricati aperti da uno o più lati o posti sotto a tettoie;
- f) ai beni posti in immobili costruiti in aree golenali.

Sono, inoltre, esclusi dalla Garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione” le costruzioni edificate in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita, per ciascuna Partita assicurata, dello Scoperto, con il minimo di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna Partita e per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al “Limite di indennizzo” indicato nella Scheda Riepilogativa. Relativamente ai danni ai locali interrati e seminterrati ed ai beni in essi contenuti, detto “Limite di indennizzo” si deve intendere ridotto del 50%.





Quando comincia la copertura e quando finisce?

Decorrenza delle coperture prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofici”

Le coperture prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofici” hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Se il contratto ne sostituisce, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opera alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofici”

A parziale deroga dell'art. 16 “Disdetta e Recesso dalle Garanzie” della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, limitatamente alla Garanzia opzionale “Eventi Catastrofici”, Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle coperture prestate dalla Garanzia stessa, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi nelle forme previste all'art. 9 “Comunicazioni tra le parti” della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il recesso dalla copertura Terremoto può essere esercitato solo congiuntamente a quello relativo alle coperture Alluvione e Inondazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.



IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA MACCHINE AGRICOLE



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati alle Macchine Agricole assicurate, a seguito di:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e scoppio del serbatoio stesso;

anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata dell'azienda agricola.

Generali Italia indennizza inoltre:

A) i danni materiali e diretti causati da:

- 1. caduta di meteoriti, satelliti artificiali, aeromobili e loro parti o cose trasportate, droni di proprietà di terzi;
- 2. onda sonora determinata da aeromobili, velivoli spaziali o cose da questi trasportate;
- 3. sviluppo di fumi, **se provocati dagli eventi previsti al precedente art. 1.1 Rischi assicurati che hanno colpito le Macchine agricole o altri beni assicurati con la garanzia Incendio e altri eventi posti nell'ambito di 20 metri dalle stesse.**

B) Le spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, per

- 1. demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro;
Ci sono limiti di copertura
Massimo risarcimento pari al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza.
- 2. il noleggio di Macchine Agricole quando tali spese si rendono necessarie a seguito di sinistro che ha causato il danneggiamento di analoghi beni assicurati, il tutto per il periodo strettamente necessario per la loro riparazione o rimpiazzo;
Ci sono limiti di copertura
Massimo periodo 30 giorni dal verificarsi del sinistro con il massimo di 5.000,00 euro per sinistro, nei limiti della somma assicurata alla Partita "Macchine Agricole".

Sono compresi i guasti arrecati alle Macchine agricole durante le azioni poste in essere per impedire o arrestare il sinistro da parte di terzi, del Contraente e/o dell'Assicurato o eseguite per ordine di Pubbliche Autorità

AVVERTENZA: Le spese di cui alla lett. B sono prestate senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'**art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale"** ed entro i limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, fermo quanto stabilito dall'**art.1.12 "Limite massimo di indennizzo"**, delle **Norme in caso di sinistro**



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

A. Sono sempre esclusi i danni di seguito elencati:

- 1. atti di **guerra** dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche, anche se indagate per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;



2. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da **trasmutazioni del nucleo dell'atomo** o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che può aver contribuito a provocare il sinistro

B. Danni causati da:

1. **atti dolosi** compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
2. **dolo del Contraente, dell'Assicurato**, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
3. **mareggiate, maree** e penetrazione di acqua marina, allagamento;
4. **terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni**;
5. **bradisismo, franamento, cedimento** o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
6. **inquinamento** e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
7. **perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività**, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.
8. semplici **bruciature** non seguite da incendio;
9. **combustione** della merce trasportata, salvo il caso in cui dal libretto di circolazione si evince che il veicolo è destinato al trasporto di merci infiammabili o combustibili;
10. scoppio, se questo è dovuto a difetto di materiale, anche se determinato da eventi non altrimenti esclusi.

C. Danni conseguenti a smarrimento o furto dei beni assicurati se e/o quando avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

D. Danni di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

E. Danni verificatisi durante:

1. **il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni sono stati causati in area privata;
2. **la partecipazione del veicolo a gare** o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
3. **la guida del veicolo da parte di persona non abilitata** a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal Codice della Strada;

F. Danni di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi e danni conseguenti.

G. Sono esclusi infine i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte:

1. **a dati software**, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
2. **da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer** ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

Art. 2.2 Esclusioni riferite a determinati beni

La presente garanzia non è operante per i seguenti beni:

1. **Macchine Agricole** in uso all'Assicurato, **rientranti in contratti di leasing** se **già coperti da apposita assicurazione**, se non si tratta di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
2. **Accessori ed apparecchi audiofonovisivi non stabilmente fissati sul veicolo**;
3. **Sistemi di guida satellitare** se assicurati nel Modulo Protezione Digitale.



Ci sono limiti di copertura?



Art. 3.1 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

L'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti indicati nella Scheda Riepilogativa di polizza.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

L'assicurazione vale in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Come opera la copertura

Art. 5.1 Macchine agricole assicurate

Premesso che le **Macchine Agricole** assicurate sono quelle indicate nell'Allegato "Elenco Macchine Agricole", si conviene tra le Parti di considerare automaticamente in garanzia, anche se non indicate nel citato Allegato e **se non assicurate per i medesimi rischi con altra polizza**, le Macchine Agricole acquistate nel corso dell'annualità della copertura assicurativa e per le quali il Contraente o l'Assicurato è in possesso di fattura di acquisto o documento equivalente da presentare a Generali Italia.

In occasione della scadenza annuale ed in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare a Generali Italia eventuali:

- **aggiornamenti delle Macchine Agricole da riportare nell'Allegato "Elenco Macchine Agricole";**
- **variazioni della somma assicurata indicata in polizza.**

Tuttavia, in assenza di comunicazione, la copertura viene rinnovata per le sole **Macchine Agricole** assicurate nell'Allegato "Elenco Macchine Agricole" ed a parità di somma assicurata, **fermo quanto previsto all'art. 1.8 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" delle "Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi"**.

Se nell'allegato "Elenco Macchine Agricole" non risulta identificato alcun Veicolo, si intendono assicurate tutte le Macchine Agricole, così come definite nella presente Sezione, per le quali, il Contraente/Assicurato o i suoi familiari, risultano intestatari delle relative Carte di Circolazione rilasciate dalle Autorità competenti con esclusione di quelle che al momento del sinistro sono assicurate con altre polizze per i medesimi rischi".



CONDIZIONE SPECIFICHE IN GUARDIA

IN GUARDIA – DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO



Che cosa è assicurato? **Garanzia base**

Art. 1.1a Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai Beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, **posti all'interno dei fabbricati nella ubicazione di rischio indicata nella Scheda Riepilogativa**, causati da furto e rapina.

L'assicurazione comprende la rapina avvenuta all'interno dei suddetti fabbricati, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei fabbricati stessi.

Come opera la copertura

Generali Italia riconosce l'indennizzo **se l'autore del furto si è introdotto nei fabbricati contenenti i beni assicurati**:

- **violando i mezzi di chiusura mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;**
- **per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;**
- **praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;**
- **in altro modo, cioè quando l'autore del furto si è introdotto nei fabbricati rimanendovi clandestinamente e ha poi asportato la refurtiva a locali chiusi.**

Art. 1.1b Estensioni di Garanzia sempre operanti

Generali Italia indennizza i danni e risarcisce le spese sostenute fino al raggiungimento della somma massima assicurata alle singole Partite e **con i limiti, Franchigie e Scoperti indicati nella Scheda Riepilogativa per**:

- a) Guasti cagionati dai ladri**, in occasione di furto o rapina consumato o tentato, agli infissi posti a riparo ed a protezione degli accessi e delle aperture dei fabbricati dove sono posti i beni assicurati, comprese le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei fabbricati, se sono state danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della "Garanzia Furto".

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 2.000,00 euro per sinistro.

- b) Danni ai beni assicurati da atti vandalici** commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 2.000,00 euro per sinistro.

- c) Danni ai beni assicurati per commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterlo**
- d) Il furto e la rapina dei beni assicurati, esclusi Valori e Preziosi e Merci particolari, temporaneamente posti entro fabbricati di terzi durante lo svolgimento di mostre, esposizioni, fiere, ubicati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano se avvenuti nei modi previsti dall'art. 1.1a Rischi assicurati**; la presente estensione opera anche se i beni assicurati sono all'aperto o posti entro fabbricati non conformi a quanto previsto all'art. 5.1 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne, se con presenza di guardiania diurna e notturna.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni sinistro, di una Franchigia di 250,00.

In nessun caso Generali Italia indennizzerà, per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata alle relative Partite attivate, con il limite massimo complessivo di 10.000,00 euro.



- e) Lo scippo e la rapina, commessi sul titolare dell'azienda e/o sui componenti del suo nucleo familiare, dei capi di vestiario e degli oggetti personali, compresi Preziosi e Valori portati indosso.

Che cosa non è assicurato

La presente estensione **non opera**:

- per le **persone di età inferiore a 14 anni**, se, al verificarsi dell'evento dannoso, queste non sono in compagnia di altre persone dello stesso nucleo familiare, di età superiore ai 14 anni;
- per i preziosi ed i valori che attengono ad attività professionali esercitate, diverse da quella assicurata, per conto proprio o di Terzi, dalla persona derubata.

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso Generali Italia paga, per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma assicurata alla Partita "Contenuto Abitazione", con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro e 500,00 euro per singolo oggetto.

- f) Il furto e la rapina dei **Beni dei clienti dell'agriturismo**, se posti in cassaforte.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di 100 euro.

In nessun caso Generali Italia indennizzerà, per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata alla Partita "Contenuto Agriturismo" con il massimo di 10.000,00 euro per sinistro.

- g) Il Furto e la rapina di **Raccolte e collezioni, Valori, Preziosi e Oggetti pregiati**.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera per i Valori e per i Preziosi esclusivamente se posti almeno in cassetti, mobili, registratori di cassa, chiusi a chiave.

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di 300,00 euro.

In nessun caso Generali Italia indennizzerà un importo superiore al 20% della somma assicurata alle Partite "Contenuto Abitazione" e "Contenuto Agriturismo", con il massimo di 5.000,00 euro per sinistro.

Generali Italia rimborsa le spese di seguito indicate, se conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della "Garanzia Furto":

- h) **Spese per la sostituzione di serrature**, in caso di scippo o rapina delle chiavi delle porte di accesso dall'esterno.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 500,00 euro per sinistro.

- i) **Spese sanitarie** conseguenti a infortunio subito dall'Assicurato, dagli Addetti o dai componenti il nucleo familiare dell'Assicurato, a seguito di rapina consumata o tentata.

Che cosa non è assicurato

Sono sempre esclusi i medicinali.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di 1.500,00 euro per sinistro.

Art. 1.2 Beni assicurati

Si intendono assicurati i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite:

- "Attrezzatura e Arredamento"
- "Bestiame"
- "Impianti e Macchinari fissi"
- "Macchinari agricoli mobili"
- "Merci"
- "Contenuto abitazione"
- "Contenuto agriturismo"
- "Latte e formaggi"
- "Olio"
- "Vino"

indicate nella Scheda Riepilogativa, di pertinenza dell'attività ivi specificata, che si trovano nell'ambito dei fabbricati destinati all'attività assicurata.



Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- per ogni sinistro, con applicazione di Franchigie, Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- con i limiti annui indicati nella Scheda Riepilogativa.

Art. 1.3 Forma di garanzia

La garanzia viene prestata a "Primo Rischio Assoluto" e in caso di sinistro non viene applicata la regola proporzionale prevista all'art. 1907 del Codice Civile.

Cosa significa che l'assicurazione Furto è prestata a primo rischio assoluto?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di sinistro, l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del sinistro, ovvero senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. Detta regola, infatti, prevede che, se al momento del sinistro il valore indicato in polizza dei beni assicurati è inferiore al valore effettivo degli stessi, l'indennizzo riconosciuto viene ridotto in proporzione.

Il vantaggio per il cliente della copertura a primo rischio assoluto è anche quello di non dover fornire una stima del reale valore dei beni assicurati al momento della stipula del contratto.

Esempio

Somma assicurata in polizza per la Partita "Contenuto Abitazione" euro 5.000. Valore complessivo dei beni euro 15.000.

Furto di beni assicurati per un valore di euro 4.000.

In base all'assicurazione a primo rischio assoluto viene liquidato l'intero importo di euro 4.000 indipendentemente dal fatto che il valore complessivo dei beni assicurati è di euro 15.000.

Se avesse trovato applicazione la regola proporzionale si sarebbero liquidati euro 1.333 ovvero il 33,33% del danno che è il rapporto tra somma assicurata (euro 5.000) e il reale valore dei beni assicurati (euro 15.000).



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

La garanzia non opera per i danni conseguenti a furto o rapina:

- agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- commessi o agevolati con dolo da:
 - persone che abitano con i soggetti indicati alla lett. a) o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali comunicanti;
 - da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei fabbricati che le contengono;
 - persone legate a quelle indicate al primo punto alinea da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i fabbricati contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, in caso non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a preziosi, carte valori (non costituenti merce oggetto di vendita), titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- indiretti, che non riguardano danni materiali alle cose assicurate;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- al contenuto sottratto con destrezza all'interno dei fabbricati contenenti le cose assicurate;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di confische o requisizioni.



Art. 2.2 Esclusioni riferite a determinati beni

L'assicurazione non è operante per i seguenti beni:

- Impianti di energia rinnovabile;
- Macchine elettroniche e Robot automatizzati di mungitura a box singolo, se assicurati nel Modulo Protezione Digitale;
- Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata, se garantiti con specifica polizza;
- aeromobili, imbarcazioni, natanti e veicoli a motore abilitati alla circolazione su pubblica via o aree ad essa equiparate e/o soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge (iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri);
- macchinari, impianti, attrezzature, in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing se già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
- cavi elettrici ed altri beni in rame.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Salve le deroghe previste per le estensioni e le garanzie opzionali, **sono sempre esclusi i danni avvenuti in presenza di fabbricati e/o di mezzi di chiusura a protezione degli stessi non conformi a quanto previsto art. 5.1 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne.** Si precisa che Generali Italia risarcisce il sinistro anche in presenza di aperture con mezzi di chiusura difformi da quelli **previsti dal suddetto art. 5.1**, se tali difformità riguardano aperture diverse da quelle utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.

Se l'autore del furto, commesso nei modi indicati **dall'art.1.1a Rischi assicurati**, è un prestatore di lavoro dell'Assicurato, la garanzia è valida **solo se**:

- a) l'autore del furto non è incaricato della custodia delle chiavi dei fabbricati, né di quelle dei particolari mezzi di custodia o difesa interni previsti in polizza, o della loro sorveglianza interna;
- b) il furto è commesso a fabbricati chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni lavorative all'interno degli stessi.

Art. 3.2 Limiti di copertura riferiti a determinati beni

Salve le deroghe previste per le estensioni e le garanzie opzionali, **sono sempre esclusi i danni a:**

- a) **Raccolte e Collezioni, Oggetti pregiati, Valori e Preziosi** salvo quanto diversamente specificato all'art. 1.1b Estensioni di Garanzia sempre operanti;
- b) **Merci particolari.**

Art. 3.3 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

I limiti di indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti sono applicati in base a quanto indicato nella Scheda Riepilogativa.

Se in caso di sinistro sono previsti due o più Scoperti, le detrazioni percentuali sono unificate al massimo al 30%, ferma la Franchigia minima prevista per ciascuna garanzia.



Cosa significa che in caso di sinistro è previsto uno Scoperto del 25% con il minimo di euro 50?

In caso di sinistro Furto può essere prevista l'applicazione di uno Scoperto, ovvero di un valore in percentuale calcolato sull'importo della somma liquidata che rimane a carico dell'assicurato e che pertanto non è riconosciuto nell'importo indennizzato. L'importo così calcolato va poi confrontato con il minimo che prevale se l'importo calcolato è inferiore.

Esempio:

Somma assicurata in Polizza per la Partita "Merci" euro 5.000.

Furto delle Merci assicurate per un valore di euro 1.000.

La somma liquidata è pari a euro 1.000 in quanto la somma assicurata è capiente. L'indennizzo viene diminuito di euro 250 (25% di euro 1.000) garantendo quindi un risarcimento di euro 750. Questo perché il valore è superiore al minimo di euro 50.

Se il Furto delle Merci assicurate fosse stato del valore di euro 110 si sarebbe detratto il minimo di euro 50 (risarcendo quindi euro 60) in quanto il valore dello Scoperto percentuale sarebbe stato inferiore ovvero di euro 27,50.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

Le garanzie si intendono valide in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Come opera la copertura

Art. 5.1 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne

1. CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

I fabbricati adibiti all'attività indicata in polizza contenenti i beni assicurati devono rispondere alle caratteristiche costruttive di seguito indicate:

- 1. pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre o altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, se fissi e saldamente ancorati al terreno;**
- 2. aperture verso l'esterno protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno o protette da inferriate fissate al muro; nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².**

Se la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l'esterno risultano a una altezza superiore a 4m da:

- **suolo;**
- **superfici acque;**
- **ripiani praticabili dall'esterno accessibili per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi quali scale, corde e simili.**

in deroga a quanto previsto al punto 1 e 2 il tetto può essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso, se protette.

2. CARATTERISTICHE DELLE RECINZIONI

In riferimento alle Garanzie opzionali "Merci all'aperto", "Bestiame all'aperto", "Impianti e Macchinari fissi all'aperto", "Attrezzature e arredamento all'aperto", **la copertura è operante se:**

- **il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza risulta essere protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm e le aperture protette da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura;**



- il furto avviene violando le recinzioni ed i mezzi di chiusura dei passi pedonali e carrabili mediante:
 - rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando.

Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci, se di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture.

Art. 5.2 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne non conformi

1. CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

La garanzia è comunque operante se l'introduzione nei fabbricati contenenti i beni assicurati avviene:

- mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi;
- attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;
- violando fabbricati con caratteristiche costruttive non adeguate.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni causati da furto:

- se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove per qualsiasi motivo non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non risulta operante;
- se l'introduzione nei locali avviene violando le pareti perimetrali e/o il tetto delle Serre.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con l'applicazione dello Scoperto del 20% con il minimo di 1.000,00 euro.

2. CARATTERISTICHE DELLE RECINZIONI

In riferimento alle Garanzie opzionali "Merci all'aperto", "Bestiame all'aperto", "Impianti e Macchinari fissi all'aperto", "Attrezzature e arredamento all'aperto", la copertura è comunque operante se:

- il perimetro dell'ubicazione indicata in polizza non è protetto da recinzioni di alcun tipo;
- il perimetro dell'ubicazione indicata in polizza è protetto da recinzioni aventi caratteristiche non conformi a quelle indicate al precedente art. 5.1 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati e delle recinzioni esterne.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con l'applicazione dello Scoperto del 20% con il minimo di 1.500,00 euro.

Art. 5.3 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato

La garanzia è valida anche se il furto o la rapina avvengono utilizzando, per il trasporto del contenuto rubato, veicoli che si trovano nei locali o nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata ed utilizzati dal Contraente o dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro.



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 6.1 Garanzie Opzionali

Valori e Preziosi in Mezzi di Custodia

Sono risarciti i danni causati da furto e rapina dei **Valori e Preziosi** posti in:

- cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, ed efficacemente chiusa;
- cassaforte di peso non inferiore a 200 kg., efficacemente chiusa.



Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene con il limite annuo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Portavalori

Questa garanzia prevede l'indennizzo per i danni materiali e diretti derivanti dalla **perdita dei valori trasportati al di fuori dei locali indicati in polizza**, dall'Assicurato o da un suo dipendente di fiducia o da un familiare addetto all'attività agricola, a seguito di:

- furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- furto con destrezza, solo nei casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori;
- furto, strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto, i valori;
- rapina subita dalla persona incaricata del trasporto;
- furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è valida per il tragitto dal luogo di lavoro al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Sono escluse dalla garanzia le persone di età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- per ogni sinistro, con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;
- con il limite annuo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Merci all'aperto

È compreso nella garanzia il Furto delle **Merci** poste all'aperto, all'interno del perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, **se stabilmente abitata**.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- per ogni sinistro, con applicazione dello Scoperto e del minimo indicati nella Scheda Riepilogativa;
- con i limiti annui indicati nella Scheda Riepilogativa.

Bestiame all'aperto

È compreso nella garanzia il Furto di Bestiame posto all'aperto, **entro recinti attigui alle stalle ed all'interno del perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, se stabilmente abitata**.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è operante solamente per il bestiame bovino, equino e suino.

Il pagamento dell'indennizzo avviene per ogni sinistro con applicazione dello Scoperto e del minimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Impianti e macchinari fissi all'aperto

È compreso nella garanzia il Furto degli **Impianti e macchinari fissi** posti all'aperto, all'interno del perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, **se stabilmente abitata**.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene per ogni sinistro con applicazione dello Scoperto e del minimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Attrezzature ed arredamento all'aperto

È compreso nella garanzia il Furto delle **Attrezzature**, e degli attrezzi e degli utensili, necessari allo svolgimento dell'attività agricola, posti all'aperto, all'interno del perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, **se stabilmente abitata**.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi:

- l'**arredamento**;
- **Macchine elettroniche**.



Sono comunque in garanzia le **Macchine elettroniche - ad esclusione dei Sistemi di guida satellitare** - poste all'aperto per natura e destinazione, quali ad esempio pluviometro, anemometro, termoisigrometro e altri strumenti di misurazione atmosferica in genere, **se non assicurate con il Modulo Protezione Digitale** o con altra polizza.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- per ogni sinistro, con applicazione dello Scoperto e del minimo indicati nella Scheda Riepilogativa;
- con i limiti annui indicati nella Scheda Riepilogativa.

Merci particolari

A parziale deroga dell'art. 3.2 Limiti di copertura riferiti a determinati beni lett. b), sono compresi in garanzia i danni causati da Furto e Rapina delle Merci particolari all'interno dei fabbricati aziendali **posti nella ubicazione di rischio indicata in polizza.**

Ci sono limiti di copertura

Limitatamente ai carburanti posti all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza e stoccati in serbatoi, interrati e non, e difesi da coperchi o altri robusti serramenti chiusi da lucchetti, serrature o altri idonei congegni di chiusura, l'assicurazione è operante, **solamente se l'azienda è stabilmente abitata.**

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- per ogni sinistro, con applicazione di Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- con i limiti annui indicati nella Scheda Riepilogativa.

Si precisa che i fabbricati contenenti le "Merci particolari" sono protetti da impianto di allarme antifurto, avente le seguenti caratteristiche:

- volumetrico e/o perimetrale;
- dotato di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata;
- collegato tramite combinatore telefonico e/o ponte radio e/o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di vigilanza privato.

L'impianto deve essere messo in funzione quando nei fabbricati contenenti le Merci particolari assicurate non vi è presenza di persone.

Ci sono limiti di copertura

Se non vengono rispettate le condizioni sopra descritte o risulta che al momento del sinistro l'impianto di allarme non era correttamente funzionante o non regolarmente attivato, in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa applicazione di uno Scoperto pari al 25%. Detto Scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto nella presente "Garanzia Furto", viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una Franchigia, fermo lo Scoperto del 25%, la Franchigia viene considerata quale importo minimo.

Macchinari agricoli mobili all'aperto

È compreso nella garanzia il Furto di **Macchinari agricoli mobili posti all'aperto**, all'interno del perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza **se stabilmente abitata.**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- per ogni sinistro, con applicazione dello Scoperto e del minimo indicati nella Scheda Riepilogativa;
- con i limiti annui indicati nella Scheda Riepilogativa.

Indennizzo a nuovo per Impianti e macchinari fissi

A parziale deroga dell'art.1.6 "Determinazione del danno" delle "Norme in caso di sinistro – Garanzia Furto", l'ammontare del danno agli **"Impianti e macchinari fissi"** è costituito dalla somma di due valori:

1. il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
2. il secondo – detto **"supplemento di indennizzo"** – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non può essere superiore al valore calcolato come al superiore punto 1.**

Come opera la copertura



Il supplemento d'indennità viene liquidato entro 30 (trenta) giorni da quando è terminato il rimpiazzo del bene rubato, se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso può essere indennizzato, per ciascun impianto/macchinario, un importo superiore al valore calcolato come al superiore punto 1.

In caso di danni subiti da beni in stato di inattività o aventi vetustà superiore a 5 (cinque) anni, l'indennizzo viene determinato in relazione al valore allo stato d'uso e non viene riconosciuto il "supplemento di indennizzo".

Reintegro delle somme assicurate in caso di Sinistro

Si conviene che in caso di Sinistro le somme assicurate alle Partite indicate nella Scheda Riepilogativa vengono automaticamente reintegrate nei termini previsti dall'art 1.8 "Riduzione e Reintegro della somma assicurata in caso di Sinistro" delle "Norme operanti in caso di Sinistro - Garanzia Furto".

Raddoppio Franchigie, Scoperti e minimi di Scoperto

In caso di sinistro le Franchigie, gli Scoperti e i minimi di Scoperto indicati nella Scheda Riepilogativa si intendono raddoppiati.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.



NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

La Garanzia Furto è attivabile solo congiuntamente alla Garanzia Incendio e altri eventi.

La Garanzia Macchine agricole è attivabile solo congiuntamente alla Garanzia Incendio e altri eventi.

La disattivazione della Garanzia Incendio e altri eventi comporta la disattivazione dell'intero "Modulo Protezione dell'Attività".

Cosa significa perdere lo sconto previsto per l'attivazione congiunta di due Garanzie?

Esempio

Premio Garanzia Incendio: euro 200 (se attivata senza la Garanzia Furto)

Premio Garanzia Furto: euro 300 (se attivata la Garanzia Incendio)

Premio Garanzie Incendio + Furto (entrambe attive): euro 475 pari a euro (200+300) con lo sconto del 5%

Se nel corso dell'assicurazione è disattivata la Garanzia Furto il premio della Garanzia Incendio ritorna ad euro 200 senza l'applicazione dello sconto del 5%.

La Garanzia Assistenza è attivabile con le altre Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività ed è disattivabile autonomamente.

La disattivazione di tutte le altre Garanzie dei Moduli Protezione dell'Attività e Protezione del Patrimonio comporta la disattivazione della Garanzia Assistenza.

La disattivazione di Garanzie prestate su questo o altri Moduli, prima prestate congiuntamente, può comportare una variazione in aumento del premio delle Garanzie prestate sul presente Modulo a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta di più garanzie.



Che obblighi ho?

Art. 1.2 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare i fabbricati e i beni assicurati ove è esercitata l'attività e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.3 Recesso dalla Garanzia Assistenza Agricoltura

Il recesso dalla Garanzia Assistenza Agricoltura può essere esercitato nei termini e con le modalità indicati nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO e, pertanto, **la cessazione delle specifiche Garanzie di uno o più Moduli avvenuta a seguito del recesso comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie e servizi a esse connesse attivati.**

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata in base alle condizioni di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere da una o più Garanzie:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 9 "Comunicazione tra le Parti" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO;
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Tale facoltà di recesso può essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente **se stipula il contratto in qualità di Consumatore**.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Il recesso non è previsto per la Garanzia Assistenza Agricoltura.

IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI



Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Premessa

gruppo per è una società italiana leader nell'erogazione di servizi di salvataggio e risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle attività che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, evento atmosferico, inquinamento e calamità naturali. Grazie alla capillare organizzazione sull'intero territorio nazionale, le tecnologie all'avanguardia e ai prodotti e alle procedure brevettati con l'Università di Pavia, gruppo per è in grado di intervenire rapidamente per limitare i danni nel più breve tempo possibile e risolvere con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con **gruppo per** in forza della quale, con l'attivazione della Garanzia "Incendio e altri eventi", l'Assicurato diventa membro del programma Pronto Intervento del gruppo per, garantendosi in questo modo la facoltà di fruire dei seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde **800 572 572** (dall'estero **+39 02 582 40 565**) attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di Sinistro.
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati.
- Sopralluogo sul luogo del Sinistro in tempi prestabiliti.
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica.
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale.
- Partecipazione ai seminari tecnici **gruppo per**.

L'Assicurato **può scegliere di non avvalersi del programma** Pronto Intervento del **gruppo per** e di rivolgersi quindi ad altre società specializzate. **In ogni caso restano fermi gli obblighi che sorgono in caso di Sinistro e le condizioni di indennizzabilità previste dalla Garanzia "Incendio e altri eventi"**.

Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per

Il presente programma di Pronto intervento è operante **per qualsiasi tipologia di Sinistro indennizzabile** ai termini della Garanzia "Incendio e altri eventi" del Modulo Protezione dell'Attività e della Garanzia "Macchine elettroniche" del Modulo Protezione Digitale se attivata.



Come attivare il servizio in caso di emergenza Sinistro

- Contattare tempestivamente il **numero verde 800 572 572** (dall'estero **+39 02 582 40 565**)
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, numero di polizza assicurativa ed un recapito telefonico.
- Un Responsabile Tecnico di **gruppo per** fornisce immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore in tutta Italia).
- Durante il sopralluogo il Project Manager di **gruppo per** identifica le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati e la rapida ripresa dell'attività ed **emette la relativa proposta tecnico economica**.
- Durante la valutazione del piano di intervento possono essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato.

A seguito della denuncia del Sinistro, il Contraente/Assicurato può altresì essere contattato ai riferimenti indicati in sede di stipula della polizza o in apertura del danno, direttamente da **gruppo per** ai fini della fruizione del servizio.

Ci sono limiti di copertura

L'intervento è limitato ai casi in cui l'indennizzo complessivo è prevedibilmente superiore a 10.000,00 euro.

In ogni caso il Servizio Pronto Intervento di **gruppo per** non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte di Generali Italia in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.

Servizio Trasparenza – Informazioni sul servizio

- Per ogni prestazione di **gruppo per** non prevista dal programma Pronto Intervento è effettuata eventualmente una specifica proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento di **gruppo per** (a titolo esemplificativo: Opere di salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi – Ripristino funzionale con garanzia di macchinari – Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici – Risanamento di Fabbricati civili, industriali e agricoli – Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), sono a carico del Contraente/Assicurato e, **previa conferma dell'operatività di polizza**, possono essere rimborsati da Generali Italia secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo, sono indicativi e non vincolanti.
- **gruppo per** opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento **gruppo per** sono certificate ISO 9001.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da **gruppo per** resta ad esclusivo carico della stessa.
- **gruppo per** opera nel pieno rispetto dei tempi e modi previsti dal piano tecnico economico di intervento.
- **gruppo per** non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI E GARANZIA MACCHINE AGRICOLE



Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

Ferma la facoltà di avvalersi del programma Pronto Intervento gruppo per e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, in caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:



- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia²;
- b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza³;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
- il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.
- Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
- danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lett. a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁴.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo pagato in base alle condizioni di polizza non può tuttavia essere erogato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Relativamente alla Garanzia "Ricorso Terzi", l'Assicurato deve immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato perdono il diritto all'indennizzo nel caso in cui:

- esagerano dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiarano distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- occultano, sottraggono o manomettono beni salvati;
- presentano mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- alterano dolosamente le tracce o i residui del sinistro, o ne facilitano il progresso.

Generali Italia si riserva di intraprendere ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e/o Contraente.

Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- direttamente da Generali Italia o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle due parti;
- fra due periti nominati uno da Generali Italia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando vi è disaccordo fra loro; possono designarne un terzo anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.



Art. 1.5 Mandato dei periti

I periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- c. riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che hanno potuto aggravare il rischio e non sono state comunicate
- d. verificare se il Contraente e/o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- e. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che gli stessi beni avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione spiegati all'art.1.6 Valore dei beni assicurati;
- f. procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni illustrate ai punti e. ed f. sono **obbligatori per le Parti** che rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzo del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base **art. 1.4 "Procedura per la valutazione del danno" lett. b** i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 1.6 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Fabbricati

Si stima il relativo "Valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area.

Macchinari, Attrezzature, Arredamento, Impianti di Produzioni Arboree e Arbustive e reti, Impianti di Energia Rinnovabile

Si stima il relativo "Valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico.

Macchine Elettroniche e Robot automatizzati di mungitura a box singolo (se non assicurati nel Modulo Protezione Digitale)

Si stima il relativo "Valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico.

Bestiame

Si stima il valore in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.

Merci, Foraggio

Per le Merci, sia finite che in corso di lavorazione, per il Foraggio ed in generale per i prodotti coltivati o trasformati dall'azienda si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Serre

Si stima il relativo "Valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutta la serra assicurata secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area.

In riferimento ai **macchinari, agli impianti, alle Macchine elettroniche sottostanti le Serre, - se non assicurate nel Modulo Protezione Digitale -**, si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico.

Macchine agricole

Corrisponde al valore determinato sulla base dell'ultima quotazione di Eurotax, o, in assenza di quotazione del



veicolo, sulla base di riviste specializzate del settore, disponibile al momento del sinistro.

Culture in serra

Si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:

- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall'azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale, sostenuto dall'azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non hanno ultimato il ciclo produttivo, si deduce dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all'età effettiva della pianta rispetto all'intero ciclo produttivo. Se il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, supera il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, viene applicato quest'ultimo.

Per i **"Veicoli dei Clienti"** si stima il valore in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati e altre cause.

Per le **"Lastre"** si stima il relativo **"Valore a nuovo"**, intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per tipo, qualità, funzionalità ed ogni altra circostanza concomitante.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita di polizza, secondo le norme che seguono:

Per i beni rientranti nella Partita "Abitazione", "Fabbricati", "Fabbricati con foraggio", l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

1. il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
2. il secondo – detto **"supplemento di indennizzo"** – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non può essere superiore al valore calcolato come al superiore punto 1.**
In caso di sinistro da Eventi Atmosferici, il valore del "supplemento di indennizzo" non può essere superiore al 10% del valore calcolato come al superiore punto 1.

Per i beni rientranti nella Partita "Macchinari, Attrezzature, Arredamento", "Impianti di Produzioni Arboree e Arbustive", Impianti di Produzione di Energie Rinnovabili", l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

3. il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
4. il secondo – detto **"supplemento di indennizzo"** – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non può essere superiore al valore calcolato come al superiore punto 1.**
In caso di sinistro da Eventi Atmosferici, il valore del "supplemento di indennizzo" non può essere superiore al 10% del valore calcolato come al superiore punto 1.

Per le **"Macchine elettroniche"** ed i **"Robot automatizzati di mungitura a box singolo"**, se non assicurati nelle relative Partite del Modulo Protezione Digitale, la determinazione del danno è calcolata per come di seguito riportato:

- per le **Macchine elettroniche ed i Robot automatizzati di mungitura a box singolo, escluso l'Hardware** si considera il costo di riparazione, con il massimo:
 - del loro **"Valore a nuovo"** solo se:
 - il bene risulta in stato di attività;
 - sono ancora disponibili, nello specifico mercato, beni uguali o analoghi per rendimento economico e così per i loro ricambi;
 - non sono trascorsi più di 5 anni dalla data di acquisto del bene da parte del primo acquirente come nuovo;



- per gli altri beni, del doppio del loro “Valore allo stato d'uso” - intendendo per tale il “Valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;
- per l'Hardware si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro “valore a nuovo” per i beni per i quali non sono trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi;
 - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”.

Per le **Merci**, sia finite che in corso di lavorazione, per il **Foraggio** ed in generale per i prodotti coltivati o trasformati dall'azienda, la determinazione del danno si ottiene deducendo dal valore che i beni avevano al momento del Sinistro il valore dei beni illesi ed il valore ricavabile dai beni danneggiati oltre agli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Per il “Bestiame”

Si stima il valore in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.

Per le “**Serre**” l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

1. il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
2. il secondo – detto “**supplemento di indennizzo**” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non può essere superiore al valore calcolato come al superiore punto 1.**
In caso di sinistro da Eventi Atmosferici, il valore del “supplemento di indennizzo” non può essere superiore al 10% del valore calcolato come al superiore punto 1.

In riferimento ai macchinari ed agli impianti, sottostanti le Serre, vale quanto sopra previsto per i beni rientranti nella Partita “Macchinari, Attrezzature, Arredamento”, in riferimento alle Macchine elettroniche sottostanti le Serre - se non assicurate nel Modulo Protezione Digitale - vale quanto sopra previsto per i beni rientranti nella definizione di “Macchine elettroniche”.

Per le “Macchine agricole”

Per le Macchine Agricole immatricolate per la prima volta nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo, il valore assicurato corrisponde al Valore a Nuovo.

Per le Macchine Agricole la cui data di prima immatricolazione risale a più di 12 (dodici) mesi dalla data di effetto della presente polizza o del suo ultimo rinnovo annuo, il valore assicurato corrisponde al Valore Commerciale.

Per le “Colture in serra”

Per le colture in serra e le piante in genere, si stima il valore di tutte le piante sulla base del costo di produzione secondo i seguenti criteri:

- per le piante madri: il costo iniziale o il costo di acquisto, sostenuto dall'azienda assicurata, delle piante, maggiorato delle spese di coltivazione necessarie fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate, costituenti la produzione;
- per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda: il costo iniziale, sostenuto dall'azienda assicurata, della pianta e/o parte di essa, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non hanno ultimato il ciclo produttivo, si deduce dal valore di cui sopra, la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata, in rapporto all'età effettiva della pianta rispetto all'intero ciclo produttivo. Se il costo di produzione all'azienda delle piante, determinato come sopra, supera il valore commerciale delle medesime al momento del sinistro, viene applicato quest'ultimo.

Per le coltivazioni sottostanti gli Impianti di produzione arborea ed arbustiva si stima il costo della nuova pianta (barbatella o astone), più le sole spese di reimpianto.

Per i “Veicoli dei Clienti dell'Agriturismo” la determinazione del danno è dato, per i beni distrutti, dal valore che i beni avevano al momento del sinistro e, per i beni danneggiati, dal costo di riparazione con il limite del valore al



momento del sinistro.

Per i beni rientranti nella Partita **"Lastre"** l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non può essere superiore al valore calcolato come al superiore punto 1.**

SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO

Il "supplemento di indennizzo" è costituito dalla differenza tra "danno a nuovo" e "danno allo stato d'uso". L'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso" e dal "supplemento di indennizzo".

Quest'ultimo viene riconosciuto entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e solo se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

A richiesta dell'Assicurato, Generali Italia provvede, in base agli stati di avanzamento dei lavori, ad anticipare acconti non superiori al 25% dell'importo minimo che deve essere pagato complessivamente in base alle risultanze acquisite e ogni sei mesi sino al termine dei lavori.

L'obbligazione di Generali Italia viene in essere dopo 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato, se non sono insorte contestazioni sull'indennizzo del danno e è stato pagato l'indennizzo determinato allo stato d'uso; i successivi anticipi hanno cadenza semestrale, su richiesta dell'Assicurato.

Relativamente alle coperture prestate nell'ambito della Garanzia "Eventi Catastrofici", il pagamento di tale supplemento è corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;
- b) se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto è inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.

In nessun caso viene riconosciuto il supplemento di indennizzo per impianti e macchinari non in stato di attività.

Agli effetti dell'art. 1.8 **"Assicurazione parziale e deroga proporzionale"** delle **"Norme in caso di sinistro - Garanzia Incendio e altri eventi"**, nel caso in cui la somma assicurata risulta:

- superiore o uguale al rispettivo **"valore a nuovo"**: il supplemento di indennizzo per ogni Partita è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo **"valore a nuovo"**, ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale **"assicurazione a nuovo"**: il supplemento di indennità per ogni Partita viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- eguale o inferiore al valore al momento del sinistro: il supplemento di indennità per ogni Partita, diventa nullo.

Fermo quanto previsto dall'art.1.12 **Limite massimo dell'indennizzo**, in nessun caso Generali Italia:

- **indennizza un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso";**
- **riconosce il "supplemento di indennizzo per gli "Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti", per strutture dopo il quinto anno d'impianto;**
- **indennizza per le coltivazioni sottostanti "Impianti di produzione arboree ed arbustive e reti" importo superiore ai limiti previsti nella garanzia opzionale "Eventi atmosferici su Impianti di produzioni arboree e arbustive e reti".**

Per il Bestiame, se viene riscontrata una densità di popolazione animale che non rispetta la direttiva 98/58/CE (Normativa sul Benessere animale) e successive modifiche ed integrazioni, si provvede a ridurre proporzionalmente il danno.

In ogni caso:

- per i **beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore detraendo dal **"valore a nuovo"** un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;



- per gli **Archivi** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi;

Che cosa non è assicurato

Per **Archivi** è escluso il valore intrinseco inteso come valore d'affezione, artistico, scientifico o economico delle informazioni contenute negli Archivi stessi.

- per **Supporti di Dati** in base al costo di riparazione o rimpiazzo con altri beni nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa non è assicurato

Per **Supporti di Dati** è escluso il valore intrinseco dei Dati informatici in essi contenuti. Per i **Supporti di dati** sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si ha riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
- per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 1.8 Assicurazione parziale e deroga proporzionale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'**art. 1.6 Valore dei beni assicurati** risulta al momento del sinistro che i valori di una o più Partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano del 10% le somme rispettivamente assicurate, **Generali Italia risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore risultante al momento del sinistro.**

Limitatamente alla Garanzia Incendio e altri eventi, l'applicazione della proporzionale non è operante per danni di importo inferiore o uguale a **5.000,00 euro**, mentre per danni di importo superiore è operante soltanto per l'eccedenza a tale importo.

Come opera la regola proporzionale?

Esempio

Somma assicurata per la Partita Merci: euro 50.000

Sinistro con danni materiali e diretti: euro 40.000

Valore Partita Merci al momento del sinistro: euro 60.000

Somma assicurata per la Partita Merci maggiorata del 15%: euro 57.500

Dal momento che il valore della Partita al momento del sinistro supera di oltre il 15% la somma assicurata, l'indennizzo è calcolato in euro $38.333,33$ pari a $40.000 \times 57.500 / 60.000$

Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia **entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia** senza che sia stata fatta opposizione e solo se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni rientranti nelle Partite **"Abitazione", "Fabbricati", "Fabbricati con foraggio", "Serre", "Macchinari, Attrezzature, Arredamento", "Impianti di Produzioni Arboree e Arbustive", Impianti di Produzione di Energie Rinnovabili** e **"Lastre esterne"** il **"supplemento di indennizzo"**, se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, solo se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Indennizzo separato per ciascuna Partita

Si conviene fra le parti che in caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo è applicato a ciascuna Partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali Partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti provvedono a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per



ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto sono considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite.

Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno 50.000,00 euro.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- non appena è disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;
- non esistono impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

L'acconto non può comunque superare 1.000.000,00 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

La determinazione dell'acconto è effettuata come se l'assicurazione sulla base del "Valore a nuovo" non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettante in base al "valore a nuovo", determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia - **salvo in caso di dolo** - al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile verso i soggetti di seguito indicati, **solo se l'Assicurato, a sua volta, non esercita l'azione verso il responsabile**, cioè:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non è una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, oltre all'amministratore e il legale rappresentante delle Società medesime;
- i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato;
- le persone fisiche legate da un rapporto di parentela entro il secondo grado, se rivestono rispettivamente le figure di proprietario e di conduttore dei fondi e dei fabbricati aziendali assicurati.

Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile
- dall'art. 1.1b Rischi assicurati aggiuntivi sempre operanti.

IN GUARDIA - DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO



Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:



- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia⁵;
- b) fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia e avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno⁵;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, contenente una distinta particolareggiata dei beni sottratti o danneggiati con indicazione del loro valore;
- d) quando sono sottratti titoli di credito deve farne denuncia ai debitori nonché intraprendere, quando ne ricorre il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- e) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- f) dare dimostrazione dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni sottratti o danneggiati.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lett. a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁶.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo pagato in base alle condizioni di polizza non può tuttavia essere erogato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alle lett. a) e d) sono ripartite tra Generali Italia e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti



I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che aggravavano il rischio e non erano state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lett. c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta comunque possibile ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

L'attribuzione del valore che i beni assicurati - sottratti, danneggiati – avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) **per "Contenuto Abitazione", "Contenuto Agriturismo", "Impianti e Macchinari fissi", "Attrezzature e arredamento", "Macchinari agricoli mobili"** - si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, vetustà, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- b) **per "Beni dei clienti dell'agriturismo"** - si stima il valore in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati e altre cause;
- c) **per "Merci", "Latte e formaggi", "Olio", "Vino", "Merci particolari"** - si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.
- d) **per "Bestiame"** - si stima il valore in relazione alla razza, all'età e all'attitudine degli animali.

Art. 1.6 Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- per **"Contenuto Abitazione", "Contenuto Agriturismo", "Impianti e Macchinari fissi", "Attrezzature e arredamento", "Macchinari agricoli mobili", "Beni dei clienti dell'agriturismo"**, valutando per i beni sottratti il valore che avevano al momento del Sinistro e, per i beni danneggiati, valutando il costo di riparazione, col limite del valore al momento del Sinistro;
- per gli **Archivi** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi;

Che cosa non è assicurato

Per Archivi è escluso il valore intrinseco inteso come valore d'affezione, artistico, scientifico o economico delle informazioni contenute negli Archivi stessi.

- per **Supporti di Dati** in base al costo di riparazione o rimpiazzo **con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Che cosa non è assicurato

Per Supporti di Dati è escluso il valore intrinseco dei Dati informatici in essi contenuti. Per i Supporti di dati sono esclusi inoltre i costi di ripristino dei Dati informatici stessi.

- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, valutando le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si ha riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.



Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, **Generali Italia entro 30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e solo se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.8 Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle condizioni di Polizza le somme assicurate alle Partite indicate nella Scheda Riepilogativa e i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto dal momento del pagamento dell'indennizzo e fino al termine del periodo di assicurazione a cui il Sinistro si riferisce, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

Se richiamata la garanzia opzionale "Reintegro delle somme assicurate in caso di Sinistro", le somme assicurate alle Partite indicate nella Scheda Riepilogativa vengono automaticamente reintegrate, con effetto dal momento del pagamento dell'indennizzo, di un importo pari a quello dell'indennizzo pagato fino al raggiungimento, per uno o più sinistri che si verificano nel periodo di assicurazione, di una somma complessiva uguale a quella inizialmente assicurata.

Art. 1.9 Recuperi

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Generali Italia ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere i beni recuperati restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto.

Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- **dall'art. 1914 del Codice Civile;**
- **all'art. 1.1b Estensioni di Garanzia sempre operanti.**

¹ Art. 1914 del Codice Civile

² Art. 1913 del Codice Civile.

³ Art. 1915 del Codice Civile.

⁴ Art. 1914 del Codice Civile.

⁵ Art. 1913 del Codice Civile.

⁶ Art. 1915 del Codice Civile



